



divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio » (1932) . . . . .	7285	(Ritiro) . . . . .	7232
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria » (1933) . . . . .	7235	(Seguito della discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale » (1962) . . . . .	7322	« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1969) . . . . .	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria » (1964) . . . . .	7323	SITTA, <i>relatore</i> . . . . .	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (1970) . . . . .	7323	JUNG, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni » (1971) . . . . .	7323	<b>Interrogazioni:</b>	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma » (1972) . . . . .	7324	(Risposte scritte) . . . . .	7328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica » (1973) . . . . .	7325	<b>Proroga dei lavori parlamentari</b> . . . . .	7328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica » (1974) . . . . .	7325	<b>Relazioni:</b>	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale » (1975) . . . . .	7325	(Presentazione) . . . . .	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripcevich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (1976) . . . . .	7325	<b>Votazione a scrutinio segreto:</b>	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico » (1977) . . . . .	7326	(Risultato) . . . . .	7257, 7321, 7327
(Discussione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (1961) . . . . .	7285		
SANDRINI . . . . .	7316		
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	7320		
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		MARCELLO, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		<b>Congedi.</b>	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Piccio per giorni 1; Prampolini per giorni 1; Pullè per giorni 1; Strampelli per giorni 1; Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo per giorni 1; Visocchi per giorni 1.	
		Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.	
		<b>Ritiro di disegni di legge.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio della Presidenza del Consiglio dei ministri:	
		Roma, 15 gennaio 1934-XII.	
		Si ha il pregio di comunicare all'E. V. che, con decreti in corso, viene autorizzato il ritiro dei seguenti disegni di legge:	
		1º Abbreviazione dei termini della prescrizione in materia civile;	
		2º Sulla cittadinanza;	
		3º Migliorie nella locazione di fondi rustici (presentato dal ministro di grazia e giustizia);	
		4º Autorizzazione, all'effetto del loro aumento, alla revisione dei canoni e dei proventi	

analoghi dovuti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in corrispettivo di concessioni od autorizzazioni in genere (presentato dal ministro delle comunicazioni).

*Il sottosegretario di Stato*

ROSSONI.

#### Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

*Dalla Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970). — *Rel. FALCIONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971). — *Rel. SALATA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972). — *Rel. PIRONTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974). — *Rel. ALFREDO DALLOLIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975). — *Rel. MANFRONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti

con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976). — *Rel. SALATA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977). — *Rel. MILLOSEVICH.*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

SITTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SITTA, *relatore*. Riferendomi alle conclusioni della mia relazione, che hanno avuto il conforto dell'autorevole approvazione della Commissione di finanza, rinuncio a parlare e rinnovo l'invito a tutto il Senato perchè dia la sua approvazione al bilancio.

JUNG, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Onorevoli Senatori, sono molto grato all'onorevole Commissione di finanza e al suo relatore dell'ampia relazione che, malgrado la ristrettezza del tempo, essa ha voluto fare al bilancio di previsione dell'entrata e della spesa del 1934-35.

I numerosi raffronti sono particolarmente utili perchè testimoniano, oltre che dei criteri ai quali si ispirano le varie impostazioni, anche della chiarezza e dell'aggiornamento delle nostre scritture. Il minuto esame delle singole voci dà esauriente ragione di ogni variazione. La conclusione è benevolmente ispirata ad una serena comprensione della realtà, e costituisce quindi la forma più gradita ed efficace di collaborazione per chi, in questa realtà, deve agire e, se necessario, deve combattere.

Mi conceda il Senato, in questa occasione, di esprimere ai funzionari tutti che dipendono dal mio Ministero, sia quelli degli uffici periferici, sempre presenti al mio spirito, sia quelli dell'Amministrazione centrale, a me più vicini, il mio vivo apprezzamento per la devozione e l'alacrità con la quale esplicano i difficili compiti che sono loro affidati.

È sull'opera silenziosa di questi miei collaboratori fedeli e modesti che fa affidamento il Regime per i risultati che esso attende dalla finanza nell'interesse della Nazione, ed io posso assicurarvi, onorevoli Senatori, che viva è la fiamma che li anima nell'adempimento del loro dovere.

Risponderò ora brevemente agli onorevoli Senatori che hanno voluto partecipare alla discussione del bilancio delle finanze. E debbo anzitutto ringraziare sinceramente il senatore Ricci della benevolenza alla quale sono state improntate le osservazioni da lui fatte ieri nella sua ampia relazione. So bene che innumerevoli ed intime sono le connessioni tra economia e finanza; tuttavia l'onorevole senatore Ricci mi consentirà di attribuire alla specifica competenza del Ministero delle corporazioni tutta la prima parte del suo discorso, e di non interloquire su di esso salvo che in un solo punto. Il senatore Ricci ha parlato della conferenza economica mondiale tenutasi a Londra nel giugno e luglio dell'anno scorso e non vorrei che le sue parole potessero ingenerare, in chi ha seguito il suo dire, qualche dubbio sui risultati della conferenza dal punto di vista italiano, e oserei dire dal punto di vista dell'Europa continentale, anche se non da un punto di vista universalistico.

Malgrado il cauto linguaggio del rapporto degli esperti, che era riuscito a conciliare formalmente tendenze sostanzialmente contrastanti, scopo precipuo e preliminare della conferenza di Londra era quello di scardinare le monete auree ancora legate all'oro, ed instaurare un sistema universale di moneta manovrata, affidando per forza di cose la direzione della manovra alle nazioni o sostanzialmente alla nazione economicamente e finanziariamente più forte per risorse, per tradizioni e per organizzazioni. Tutta la parte economica della conferenza era in funzione di questa concezione monetaria, ovvero mezzo al fine per realizzarla.

Dopo le recenti parole del Duce, è inutile che io ripeta ancora una volta che la concezione monetaria dell'Italia fascista è e rimane immutabilmente quella che il Duce ha proclamato nel discorso di Pesaro. Questa concezione la delegazione italiana ha esposto a Londra, con quella cortese ma esplicita fermezza e chiarezza di linguaggio che il Fascismo considera indispensabile anche nei rapporti internazionali.

Quali sono stati, onorevole Ricci, i risultati tangibili della Conferenza di Londra?

1° La costituzione del blocco delle nazioni fedeli alla base aurea, fatto di considerevole importanza sostanziale e che ha avuto ripercussioni psicologiche immediate e rilevantisime.

2° L'impressionante sfilata alla tribuna della conferenza dei rappresentanti di ben quindici nazioni, la maggior parte delle quali aveva in conseguenza della guerra subito per forza di cose la inflazione e le sue disastrose conseguenze. Ciascuno di questi rappresentanti ha dichiarato, con parole in cui era un eco di tragedia, che il suo Governo considerava la inflazione dei segni monetari come tale incomparabile sciagura che nessuno avrebbe avuto l'animo di imporla al proprio popolo, e che tutti avrebbero fatto sempre ogni sforzo ed ogni sacrificio per evitarla.

È l'impressione prodotta da queste dichiarazioni che ha determinato quello che eufemisticamente è stato chiamato l'aggiornamento della conferenza di Londra, malgrado vivaci opposizioni di coloro che avevano interesse che questo aggiornamento non si facesse.

Quali sono state le conseguenze definitive?

Primo: l'apocalisse che gli oppositori dell'aggiornamento prevedevano è ancora molto di là da venire.

Secondo: le monete che nel giugno scorso erano ancora ancorate all'oro non se ne sono staccate, nè se ne staccheranno. Le nazioni fedeli all'oro hanno reso al mondo un servizio prezioso, perchè quando anche altrove sarà stata esaurita la serie delle avventure monetarie, e il mondo si deciderà finalmente a rinsavire, le monete che si sono mantenute sulla base aurea costituiranno un punto di riferimento di altissimo valore per l'opera di ricostruzione.

Terzo: malgrado ogni contraria teoria dei vari economisti ultramoderni, da che il dollaro

ha fluttuato violentemente, la sterlina invece è stata mantenuta ad una relativa stabilità.

Quarto: il Presidente Roosevelt ha proposto ieri al Congresso americano di mantenere il valore del dollaro tra 60 e 50 cents, di costituire un fondo di normalizzazione dei cambi, ed ha fissato indefinitamente in dollari 34,45 per oncia di fino il prezzo dell'oro. È in questa luce, onorevole Ricci, che occorre, da un punto di vista italiano, considerare i risultati della Conferenza di Londra. Quando ciò si faccia, si vede grandeggiare su tutta l'azione delle nazioni del gruppo oro la figura dominante del Duce, e ci si rende conto dell'eco perenne che anche al di là delle nostre frontiere hanno avuto le sue parole: « A tutto il mondo civile io dico che difenderò la lira fino all'ultimo respiro e fino all'ultimo sangue ». (*Vivissimi applausi*).

Per quanto concerne la parte del discorso del senatore Ricci che riguarda più specificatamente la questione finanziaria, io debbo ripetere che gli sono grato del tono delle sue osservazioni, anche se molte volte non posso concordare nella sostanza. Per esempio, non è affatto nelle intenzioni del Governo, come il senatore Ricci ha suggerito, di istituire una imposta cedolare, nè di ricorrere ai vari surrogati di tale imposta che sono stati adottati in altri paesi ed ai quali egli ha accennato.

Del pari non è intenzione del Governo di procedere ora ad una riforma tributaria, perchè tutto contribuisce a rendere il momento attuale quanto mai inadatto ad una tale iniziativa.

La politica del Governo in materia tributaria rimane quella che ho avuto l'onore di esporre ai due rami del Parlamento nel maggio e nel giugno scorso. Cioè assestamento dei tributi, lotta contro le evasioni, perequazione.

Contrario debbo anche dichiararmi all'idea esposta dal senatore Ricci in fatto di contabilità di Stato.

Il fare due bilanci, uno ordinario ed uno straordinario, e pretendere di avere il pareggio perchè il bilancio ordinario quadra, mentre quello straordinario presenta una falla che occorre turare con debiti o con altre operazioni di tesoreria, è una finzione dalla quale il Fascismo rifugge decisamente.

Il Fascismo rifugge anche dalla pratica, ugualmente insincera, di considerare fuori bilancio alcune spese, siano pure esse quelle dei lavori

pubblici, come il senatore Ricci ha suggerito. Noi non abbiamo nulla da nascondere e non desideriamo nascondere nulla. Il popolo italiano fida sulla nostra sincerità, ed è per noi un sacro dovere di dirgli sempre e in ogni circostanza tutta la verità. (*Vivi applausi*).

Il senatore Sandrini ha perorato con appassionata eloquenza la causa dei debitori agricoli.

Mi permetto però osservare che la politica del Governo per una riduzione del costo del denaro è tutta in favore di questi debitori. Ho esposto già ieri, rispondendo al senatore Rota, quali sono gli importanti risultati accertati nel periodo di poco più di un anno da che questa politica ha potuto essere adottata e sviluppata. Nè voglio tediare il Senato col ripetermi. Ma quando il senatore Sandrini chiede che si provveda a ridurre l'onere delle quote di ammortamento, io debbo fargli osservare che l'esperienza fatta in questi ultimi anni in altri paesi ci dà *ad abundantiam* la nuova dimostrazione della verità nota, che quando i Governi intervengono con provvedimenti d'imperio nei rapporti legalmente costituiti fra debitori e creditori, essi distruggono il credito (*Benissimo*) delle categorie di cui indendono beneficiare i singoli individui, e ciò non è certo nell'interesse nè degli agricoltori collettivamente considerati, nè nell'interesse dell'agricoltura. (*Applausi*).

Il senatore Sandrini ha chiesto poi che una speciale norma ponga ad esclusivo carico del mutuante l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi del mutuo, sollevandone il mutuatario.

L'esempio della legge Sonnino, cui egli ha accennato, però non regge; Sonnino ha aumentato l'aliquota di ricchezza mobile, cosa che mi guarderò dal fare, ed in tale occasione egli ha stabilito, come era giusto e possibile, che l'aumento andasse a carico del creditore e non del debitore. Ove invece si facesse quanto il senatore Sandrini ha chiesto, le nuove disposizioni, per ovvie ragioni giuridiche, non potrebbero applicarsi ai contratti esistenti, nei quali fosse già consacrata la differente volontà dei contraenti, mentre, per quanto riguarda le nuove stipulazioni di mutui, è evidente che il creditore avrebbe la facile possibilità di riscuotere in forma di un maggior tasso d'interesse la quota d'imposta che si mettesse a suo carico, nè la legge potrebbe vietarlo.

Creda, onorevole Sandrini, che il Governo si

occupa con pertinacia di determinare un sollievo nelle posizioni debitorie specialmente agricole, ma desidera che i suoi provvedimenti e la loro attuazione siano di natura tale da raggiungere efficacemente lo scopo.

Passando specificatamente al mio bilancio, dirò che so bene che l'esposizione finanziaria ha sempre dato luogo ad un esame generale della situazione economica nazionale ed internazionale, perchè la politica finanziaria e monetaria è condizionata con la realtà economica in cui viviamo. Ma quest'anno, dalla sessione del Consiglio delle Corporazioni alla seduta del Senato di sabato scorso, in occasione della discussione della legge sulle Corporazioni, vi è stata una disamina così vasta e profonda di quanto ha attinenza alla situazione economica, e vi sono state dichiarazioni così alte da parte del nostro Capo che, sebbene, come egli ebbe a dire, la materia sia inesauribile, so di non aver nulla da aggiungere che possa essere utilmente detto.

Noi viviamo in un divenire che si evolve armonicamente dopo una lunga preparazione degli spiriti e degli ordinamenti che la Rivoluzione fascista ha foggato quando ancora la realtà che oggi s'impone in ogni parte del mondo, non era perseguita nella sua essenza verace, se non dal nostro Duce; e la serena sicurezza che presiede a questo rinnovarsi della nostra struttura produttiva, si manifesta anche nell'indirizzo della finanza dello Stato, coraggioso nel sovvenire alle necessità della vita economica del Paese, quando queste hanno importanza prevalente, deciso a non rifuggire dallo sforzo necessario, perchè l'assestamento della pubblica entrata e delle pubbliche spese possa servire di base al rifiorire dell'attività del popolo italiano.

Questo è il problema di cui, con la sua sensibilità raffinata, anche il popolo tutto sente oggi l'importanza preminente; e la fiducia che esso dimostra allo Stato riposa sulla certezza, che è ferma volontà del Governo fascista, di convogliare al più presto il risparmio volontario dei cittadini verso gli investimenti produttivi per l'economia nazionale.

Il governo del risparmio ha costituito in questi ultimi anni una delle opere precipue del Regime; tra necessità urgenti e spesso contrastanti, un popolo di poche risorse materiali, come il nostro, non ha mai subito la pressione

di impacciante limitazioni di disponibilità. La cura che si è spiegata nella tutela del risparmio che le virtù di parsimonia di nostra gente accumula anche negli anni di crisi, la gradualità che si è stabilita tra gli impieghi verso i quali in ciascun momento tale risparmio deve essere convogliato, l'opposizione decisa a movimenti speculativi che, anche in periodi di depressione, si manifestano ha consentito di provvedere a quanto era necessario, con così ordinata metodicità da ingenerare quella tranquilla fiducia di cui abbiamo avuta recentemente così eloquente prova.

Il Capo del Governo ha segnalato al Senato il valore politico di tale prova. Per quanto riguarda la finanza essa costituisce certo un avallo prezioso, ma l'azione della finanza avrà il suo collaudo più apprezzato il giorno in cui nel pareggio del bilancio voi avrete, onorevoli Senatori, testimonianza del successo del nostro lavoro. (*Benissimo*).

Lavoro metodico, paziente e graduale e improntato precipuamente a criteri di stretta economia di cui le decurtazioni di spese nel bilancio attuale e le mie dichiarazioni di ieri, per quanto riguarda i bilanci delle provincie e dei comuni, sono una chiara indicazione. Ai fini della tutela del risparmio considero come una delle leggi fondamentali del Regime quella relativa ai poteri dati al Governo per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali. Essa consente, in un periodo qual'è quello che noi attraversiamo, di evitare sperperi e nuovi investimenti, quando al dubbio sul reddito, che è insito in tutte le nuove iniziative, si accompagna anche il sicuro danno dell'attrezzatura produttiva esistente, già di per sè esuberante, e che è costituita anche essa da risparmio investito del popolo italiano. È bene chiarire che questa legge non ha nè per finalità e neppure per effetto di creare o mantenere monopoli e non agisce neppure da spegnitojo alle sane iniziative.

Il Fascismo tuttavia desidera vedere chiaro e discriminare in fatto di utilità. Troppe volte in passato i doppiopioni hanno avuto come finalità precipua quella di farsi comprare ad alto prezzo dal gruppo concorrente e chi li ha promossi ha sacrificato ad un interesse particolaristico lo sperpero che essi implicavano di preziose disponibilità di risparmio. (*Benissimo*).

Di fatto la Commissione per i nuovi impianti, presieduta dal camerata Asquini, ha, in cinque mesi da che funziona, esaminato 152 domande: 88 di esse sono state accolte, 41 respinte, per 23 è stato richiesto un supplemento di istruttoria. Come il Senato vede, non vi sono monopoli e non vi sono possibilità di monopolio.

Gli effetti di tale legge sono manifesti nel rifluire di disponibilità e nell'assestamento interno delle aziende. L'espansione illimitata degli impianti, dovuta alla mentalità inflazionistica degli anni di prosperità, e la lotta di prevalenza tra gruppi, aveva per molto tempo assorbito tutti gli accantonamenti per ammortamenti ed aveva spinto le aziende ad un sempre crescente indebitamento. Oggi gli ammortamenti costituiscono, per la massima parte delle aziende, una liquidità che viene impiegata a riduzione delle posizioni debitorie e che rientra quindi nel mercato, alimentando la provvista di capitali liquidi. Anche in altri campi l'abbondanza dei raccolti e le tempestive provvidenze dello Stato hanno consentito regolarità nell'adempimento da parte dei debitori; in un periodo di mancanza di richiesta per investimenti nuovi ciò ha prodotto un ulteriore aumento generale di liquidità che si aggiunge al normale accumularsi del risparmio. Ho voluto dare questi dettagli perchè è appunto l'apprezzamento obiettivo di questo stato di fatto che ha consentito la tempestiva riduzione dello sconto dal 4 al 3 e mezzo e successivamente al 3 %. Tali tassi sono senza precedenti nella storia del nostro paese, ma è senza precedenti del pari la nostra situazione attuale. Essa è determinata, oltre che da fattori di carattere mondiale, e dalle ripercussioni nel campo economico e finanziario, dall'azione di una forza politica senza precedenti, che da 12 anni regge il Paese con chiaroveggente continuità, attuando un suo assetto delle forze vive della produzione, di cui il mondo ammira i risultati. L'ordine e la disciplina entrano in settori che più ad essi erano refrattari, ordine e disciplina implicano economia dei mezzi e loro più alto rendimento. Da un punto di vista esclusivamente tecnico la riduzione del tasso di sconto, quale sintesi di una situazione di fatto già esistente, è collaudata in modo inequivocabile dalla mancanza di un aumento della circolazione. Il basso costo del denaro

non ha provocato una maggiore richiesta di fondi. Lo sconto privato ha continuato a sopprimere in misura adeguata e sufficiente alle necessità del mercato. È bene che si chiarisca in noi questa coscienza della maturità della nostra compagine economica e finanziaria perchè è essenzialmente sulle nostre forze che noi dobbiamo contare. Il declino dell'economia supercapitalistica implica necessariamente profonde modifiche in quell'intenso movimento internazionale dei capitali che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Ciò, a mio avviso, non costituirà certo un grave inconveniente per noi perchè, a chi ben la consideri, l'utilizzazione del capitale apolide non appare certo scevra di rischi. Questa prospettiva impone d'altra parte una saggia ed economica utilizzazione di ogni nostra risorsa, ma nello stesso tempo impone di avere anche una chiara, realistica nozione delle nostre effettive possibilità e di non sottovalutarle. Non credo che una minuta esegesi delle cifre del bilancio sia necessaria dopo quanto vi è stato esposto dalla vostra Commissione di finanza. I raffronti che con tanta cura la vostra Commissione ha fatto nella sua relazione dimostrano che il bilancio di previsione 1934-35 è sostanzialmente ricalcato sui precedenti. In esso è solo accentuata una severa prudenza sulla previsione delle entrate, prudenza che è stata messa in rilievo dagli onorevoli relatori dei due rami del Parlamento, mentre per le spese gli stanziamenti sono stati riveduti con cura, apportando in parecchi capitoli considerevoli riduzioni. Quale sia l'obiettivo che il Governo si pone ho già detto nell'altro ramo del Parlamento e l'ho accennato anche a voi, onorevoli Senatori. Esso è il pareggio, attraverso un'azione prudente e graduale di strette economie.

Nell'orbita dei compiti ricostruttivi questo viene oggi primo, poichè ad esso si riconnettono, direttamente o indirettamente, tutti gli altri problemi del riassetto della vita economica del Paese.

Varie sono le tappe su questo cammino e le tappe sono lente, lente per necessità. Ma la linearità della condotta, che il Governo segue nella politica finanziaria, vi è arrisicata sicura che nessuna di esse è dimenticata e che tutte saranno percorse.

Nei giorni della nostra guerra occorreva sa-

persi sottrarre alla tentazione di numerare le serie successive di quote parallele che ci separano dagli obiettivi ultimi e occorre concentrare la nostra azione e tutta la nostra anima sul tratto di trincea che ci stava immediatamente di fronte a simboleggiare il dovere della giornata.

Anche oggi, agli ordini del Duce, a me piace seguire questa buona pratica di combattente: la visione complessiva degli scopi ultimi da raggiungere è sempre presente, ma il coraggio per il compito quotidiano si alimenta concentrando gli sforzi nel superare le difficoltà più dirette e stabilendo un giusto ordine di gradualità nei problemi d'affrontare.

Io vivo della fede che anche in questo campo la vittoria coronerà certamente le virtù del popolo italiano e la saggezza del Duce. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate

*spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1934.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogo-

tenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35.

(Approvato).

#### Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35 nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1933-34 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

#### Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925 n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da

diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

#### Art. 9.

Ferma la devoluzione di tutti gli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sospeso, per l'esercizio 1934-35, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto decreto e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5.

(Approvato).

#### Art. 10.

L'assegnazione da iscriversi ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1934-35, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è stabilita, per l'esercizio stesso, in lire 50 milioni. A complemento, dell'importo previsto dalla legge predetta saranno iscritti 40 milioni nell'esercizio finanziario 1939-40 e 10 milioni nell'esercizio 1940-41.

(Approvato).

#### Art. 11.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1934-35, dell'assegnazione di lire 850.000.000 per corrispondere, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

#### Art. 12.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'assegnazione straordinaria di lire 610.000 per contributo straordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

(Approvato).

## Art. 13.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).

(Approvato).

## Art. 14.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(Approvato).

## CAPO II. — Stato di previsione dell'entrata.

## Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le

imposte e le tasse di ogni specie; ed a fare affluire, nelle casse dello Stato, le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

## Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1934-35, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

## Art. 17.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

## Art. 18.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

## Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante accensioni di debiti, le disponibilità occorrenti per la estinzione dei buoni

del Tesoro novennali con scadenza al 15 novembre 1934 e per le rate di ammortamento dell'esercizio finanziario 1934-35 delle altre passività redimibili.

(Approvato).

#### Art. 20.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, cioè:

### RIEPILOGO

#### ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata . . . . .	L.	17.661.825.975,71
Spesa . . . . .	»	20.636.101.056,14
		<hr/>
Disavanzo effettivo . . . . .	L.	— 2.974.275.080,43
		=====

#### MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata . . . . .	L.	1.674.965.371,16
Spesa . . . . .	»	1.640.175.469,36
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	+ 34.789.901,80
		=====

#### RIASSUNTO GENERALE.

Entrata . . . . .	L.	19.336.791.346,87
Spesa . . . . .	»	22.276.276.525,50
		<hr/>
Disavanzo finale . . . . .	L.	2.939.485.178,63
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 » (N. 1891).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1891.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, Possedimenti e Colonie alla Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo a Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930.

(Approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti agli articoli 26 e 30 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Adesione delle Colonie Italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica » (N. 1903).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Adesione delle Colonie Italiane alla Convenzione di

Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1903.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale di igiene pubblica con sede in Parigi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Regio Ministero delle colonie provvederà a che le somme necessarie per l'adempimento degli impegni finanziari derivanti dalla Convenzione di cui al precedente articolo vengano iscritte nei bilanci delle singole Colonie, entro i limiti dei fondi assegnati al Ministero stesso.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo » (N. 1905).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1905.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

All'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

« Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato:

a) se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli articoli 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20 mila;

b) se la stazione non possenga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport), e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti;

c) se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;

d) se, nel caso di stazioni di cura d'acque, gli stabilimenti relativi all'utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge, e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta ».

(Approvato).

#### Art. 2.

Qualora l'attrezzatura ricettiva e quella igienico-sanitaria nel comune, frazione o borgata, non rispondano a tutti i requisiti previsti alle lettere b) a d) del secondo comma dell'articolo 1 e l'amministrazione interessata dimostri che, con i proventi di cui alla lettera a) dello stesso comma, sia in grado di assicurare i finanziamenti necessari per provvedervi in modo adeguato, il riconoscimento potrà essere consentito in via transitoria e di esperimento per un determinato periodo, con riserva di revoca in caso di inadempimento.

(Approvato).

## Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze, udito il Commissario per il turismo ed il Consiglio centrale, procederà alla classifica, in stazioni di cura, stazioni di soggiorno e stazioni di turismo, dei territori già riconosciuti.

Nello stesso periodo e con la medesima procedura sarà provveduto alla revoca del riconoscimento delle stazioni che non rispondono alle necessità ed esigenze inerenti alla particolare loro qualifica, di quelle che nell'ultimo triennio non abbiano realizzato, dai cespiti indicati alla lettera *a*) dell'articolo 1, un provento medio di lire 20 mila, nonchè di quelle la cui attrezzatura ricettiva ed igienico-sanitaria non risponda a tutti i requisiti previsti alle successive lettere *b*) a *d*) dell'articolo succitato. Tuttavia, il riconoscimento delle stazioni per le quali ricorra l'ultima delle tre ipotesi suaccennate potrà essere prorogato, in via transitoria, per un quinquennio e salvo risoluzioni definitive alla scadenza di esso, qualora le amministrazioni interessate dimostrino che nel periodo anzidetto siano in grado di integrare, nei sensi prescritti, i rispettivi servizi ed assumano all'uopo precisi impegni con deliberazioni approvate a norma di legge.

Resta ferma la facoltà di promuovere in ogni tempo, con la procedura prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la revoca del riconoscimento, qualora sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni cui tale riconoscimento era stato subordinato.

(Approvato).

## Art. 4.

All'articolo 6 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

1° del sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del Commissario per il turismo, vicepresidente;

3° del direttore generale dell'Amministrazione civile;

4° del direttore generale della Sanità pubblica;

5° del direttore generale delle belle arti;

6° del direttore generale dei servizi per la finanza locale;

7° dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;

8° del capo della divisione dei comuni;

9° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

10° del direttore generale dell'Enit;

11° del presidente del Touring Club;

12° del presidente della Federazione nazionale alberghi e turismo;

13° del presidente della Federazione dell'industria idroclimatica;

14° del presidente dell'Associazione medico italiana di idroclimatologia e terapia fisica;

15° del dirigente del Sindacato italiano medico fascista.

In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, il Consiglio centrale è presieduto dal direttore generale della amministrazione civile.

(Approvato).

## Art. 5.

All'articolo 7 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Consiglio centrale dà altresì parere sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'articolo 20 pei comuni al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'articolo 1 ».

(Approvato).

## Art. 6.

All'articolo 8 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

« L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno o turismo è persona distinta dal comune,

Essa è amministrata da un Comitato composto:

1° di un presidente nominato dal prefetto della provincia;

2° di un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e di altro del Touring Club italiano;

3° di due membri, uno ingegnere e l'altro medico, designati dal Consiglio provinciale di sanità;

4° di un rappresentante del commercio, di un rappresentante degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal Prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul comune, sede della stazione di cura, soggiorno o turismo;

5° di un rappresentante del podestà.

Qualora la stazione comprenda più comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun comune.

Quando i comuni appartengono a provincie diverse il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell'interno. Allo stesso Ministro, udito rispettivamente il Consiglio superiore della Sanità pubblica, la Confederazione nazionale del Commercio e la Confederazione generale dell'industria, è deferita la nomina dei componenti di cui ai numeri 3 e 4.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato ».

(Approvato).

#### Art. 7.

Per le stazioni di cura, soggiorno o turismo, la cui circoscrizione comprende territori di Comuni appartenenti a provincie diverse, le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa ed al Prefetto, a norma degli articoli 181 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, 12, 13 e 19 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, nonchè l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni anzidette, sono devolute al Prefetto ed alla Giunta provinciale

amministrativa della provincia che sarà designata dal Ministro dell'interno con proprio decreto, tenendo conto sia della maggiore vicinanza dei rispettivi capoluoghi al centro delle stazioni predette, sia del maggior interesse.

Le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, si applicano anche ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi della azienda autonoma delle stazioni di cura, soggiorno e turismo suindicate.

(Approvato).

#### Art. 8.

Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è obbligatoria la denuncia al Comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunce alle disposizioni del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, e del Regio decreto 25 aprile 1932, n. 406.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, nonchè coloro che gestiscono alloggi per i forestieri, debbono comunicare al Comitato locale, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica.

Nei Comuni dispensati, ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dalla costituzione della azienda separata, le denunce debbono essere presentate al podestà.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

È ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal Prefetto, sentito il Comitato locale e, nei casi di cui al 2° capoverso, il podestà, entro i limiti dell'ammenda sopra stabiliti.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione, ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione, nel termine fis-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

sato dal Prefetto, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

(Approvato).

#### Art. 9.

Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro » (N. 1906).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1906.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, allegata alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonchè quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e colle disposizioni delle altre leggi vigenti.

Le norme anzidette sostituiranno quelle emanate con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato ad emanare con Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione delle norme da pubblicarsi a termini dell'articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito » (N. 1918).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1918.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è modificata come segue:

« Il capo del centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata ».

(Approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti

approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, nella tabella degli « ufficiali che non ricoprono posti del ruolo amministrativo » il primo alinea è sostituito dal seguente:

Grado	Numero dei posti
4 <sup>o</sup>	2 (c)
5 <sup>o</sup>	

Generali di divisione o di brigata.  
(capo del centro chimico militare e capo del servizio ippico e veterinario) . . . . .

(c) Compresi nella tabella degli ufficiali generali delle varie armi, di cui alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Possono essere promossi al grado superiore i generali di brigata in servizio permanente effettivo, che ricoprono una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra, direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina, direttore dell'Istituto geografico militare, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, capo del servizio ippico e veterinario, capo del centro chimico militare; e che — pur non venendo designati per il grado superiore a norma del precedente articolo 74. — siano riconosciuti — sentita la Commissione centrale d'avanzamento — in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta ».

(Approvato).

#### Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 76 e l'ultimo comma dell'articolo 77 del citato Testo Unico sono abrogati.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nel citato Testo Unico sull'avanzamento, dopo l'articolo 77, è inserito il seguente:

*Art. 77-bis* — Il ministro della guerra, sentito il parere della Commissione centrale d'avanzamento, può trattenere in servizio fino ai limiti d'età del grado superiore quei tenenti generali o maggiori generali capi dei servizi tecnici d'artiglieria, del genio ed automobilistico, i quali per la loro eccezionale competenza tecnica e per i servizi già resi all'esercitano sicuro affidamento che esso trarrà ancora grande vantaggio dall'opera loro.

I predetti ufficiali generali, anche dopo raggiunti i limiti di età del proprio grado, continueranno ad occupare il rispettivo posto organico, ma non potranno ulteriormente concorrere all'avanzamento in servizio permanente effettivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1941).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1941.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

## Art. 2.

Il 1° comma dell'articolo 3 è così modificato:

« I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro età e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per l'Amministrazione ».

(Approvato).

## Art. 3.

All'articolo 21, riguardante la composizione della Commissione suprema d'avanzamento, sono apportate le seguenti varianti:

1<sup>a</sup> Variante: la lettera a) è modificata come appresso:

« a) da tutti gli Ammiragli di Armata o di Squadra designati o meno di Armata, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire ».

2<sup>a</sup> Variante: dopo la lettera f) è aggiunto il seguente comma:

« Assume la Presidenza l'ufficiale Ammiraglio più anziano fra i presenti ».

(Approvato).

## Art. 4.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 22-bis.

« I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo.

I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.

Gli atti delle Commissioni di avanzamento hanno carattere deliberativo, salvo i casi eccezionali in cui apposite disposizioni diano agli atti stessi carattere consultivo ».

(Approvato).

## Art. 5.

Il 2° comma dell'articolo 24 è modificato nel modo seguente:

« Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio, Capitani di Vascello, Capitani di Fregata, e gradi corrispondenti degli altri Corpi della Regia marina, dei risultati dello scrutinio di schede individuali.

« Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio:

« a) da tutti gli ufficiali dello stesso Corpo, che o abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, o abbiano grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, purchè siano già iscritti nel quadro di avanzamento in vigore;

« b) da tutti gli ufficiali di Corpo diverso da quello al quale appartengono gli ufficiali sottoposti a scrutinio, purchè il grado da essi rivestito sia corrispondente a quello superiore al grado da conferirsi con la promozione e gli ufficiali da scrutinare siano stati precedentemente alla loro diretta dipendenza per un periodo di tempo di almeno due mesi.

Il modulo di dette schede e le norme relative alla loro compilazione sono stabilite dal Regolamento ».

(Approvato).

## Art. 6.

Il 2° comma dell'articolo 33 è così modificato:

« È fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base ai criteri dell'anzianità o del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 28 a 32 ».

(Approvato).

## Art. 7.

All'articolo 61 sono apportate le seguenti varianti:

1<sup>a</sup> Variante: Il 2° comma è così modificato:

« Quando è presumibile la formazione di vacanze nel grado di Ammiraglio di Squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca una Commissione speciale, costituita dagli Ammiragli di Armata, da quelli di Squadra designati o meno d'Armata, che abbiano esercitato o esercitino il Comando di una Squadra o abbiano rivestito le ca-

riche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina e dal Capo di stato maggiore della Regia marina, salvo che questi rivesta grado di Ammiraglio di divisione, per chiedere la indicazione di un determinato numero di Ammiragli di divisione idonei alla promozione ».

2<sup>a</sup> Variante: In fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Alla Commissione speciale si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi del precedente articolo 22-bis.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il 1° comma dell'articolo 79, modificato con l'articolo 15 della legge 30 maggio 1932, n. 593, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente, sia come ufficiali delle categorie del congedo, purchè questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918 ».

(Approvato).

#### Art. 9.

Dopo l'articolo 104 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 104-bis.

« È in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente, fino al limite di età per il loro grado, i Capitani di Porto risultati non idonei alle prove di concorso per l'avanzamento a maggiore nell'anno 1931, i quali siano ancora in servizio permanente effettivo. Gli ufficiali così trattenuti occuperanno altrettanti posti nel ruolo organico.

« Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo, anche prima di raggiungere il limite di età per il loro grado ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme complementari sull'ordinamento del notariato » (Numero 1942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme complementari sull'ordinamento del notariato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1942.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241, sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'articolo 1 della cennata legge 6 agosto 1926, n. 1365, conseguendovi l'idoneità.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza e tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'articolo 41 secondo comma del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Agli ex combattenti sono parificati i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma sarà dimostrato nei modi da stabilirsi dal Ministro di grazia e giustizia.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il periodo di pratica notarile richiesto dall'articolo 5 n. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

Il periodo anzidetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro di grazia e giustizia nell'indire concorsi per la nomina di notari determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà essere anche minore di quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessi-

sivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non più di un concorso.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il notaio dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

Il notaio dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.

Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaio per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.

(Approvato).

#### Art. 7.

Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaio trasmetterà al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.

Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il presidente del Consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaio ponga indugio nell'adempimento dell'incarico o quan-

do riscontri inesattezze, irregolarità od omissioni negli estratti, ne chiederà spiegazioni al notaro o gli farà sollecitazioni per l'adempimento.

Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le sollecitazioni non riescano efficaci e più particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori o ad altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche Amministrazioni, ne informerà il procuratore del Re. (Approvato).

#### Art. 9.

Il capo dell'Archivio notarile conserverà gli estratti ricevuti e informerà il procuratore del Re delle omissioni, inesattezze o irregolarità riscontrate.

(Approvato).

#### Art. 10.

È punito con la sospensione da un mese a sei mesi, ed in caso di recidiva da due mesi ad un anno, il notaro che non tiene il registro prescritto nell'articolo 6 oppure lo pone in uso senza le forme stabilite nell'articolo medesimo.

Salva l'applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell'ammenda da lire 100 a 500 e nei casi più gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 6 comma primo e secondo e dell'articolo 7 circa le annotazioni da fare nel registro e nell'estratto.

Il semplice ritardo nell'invio degli estratti è punito con l'ammenda da lire 50 a 500.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Gagliole, in provincia di Macerata » (N. 1947).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1947.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il comune di Gagliole, aggregato con Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 265, al comune di Castelraimondo, è ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Castelraimondo e Gagliole.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-19.8 » (Numero 1949).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-18 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario:**

#### Articolo unico.

Agli aspiranti ufficiali di complemento che, con tale grado, risultino deceduti in azioni di combattimento della guerra 1915-18, o per

ferite od infermità contratte a causa della guerra stessa, è riconosciuta — quale postumo tributo d'onore alla loro memoria — la effettiva attribuzione del grado di sottotenente di complemento nella rispettiva arma o corpo.

Rimane ferma ogni altra disposizione in vigore intesa a regolare il trattamento economico già spettante agli interessati diretti, o quello di pensione ai congiunti che vi abbiano titolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 132 del Testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente testo unico ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del Parco nazionale del Circeo » (N. 1951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione del Parco nazionale del Circeo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1951.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio compreso entro i confini indicati nell'annessa carta topografica, è dichiarato « Parco Nazionale del Circeo ».

(Approvato).

Art. 2.

La gestione tecnica ed amministrativa del Parco Nazionale del Circeo è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.

Il servizio di sorveglianza è affidato alla Milizia forestale.

(Approvato).

Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.

Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(Approvato).

## Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1.

Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

## Art. 5.

Agli effetti di cui all'articolo 1, nel territorio del Parco sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione della bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;

e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.

(Approvato).

## Art. 6.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali all'atto della concessione ed in relazione alla importanza ed alla durata di questa.

Per il pagamento di detto diritto saranno seguite le stesse modalità vigenti in materia per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Nella concessione dei detti permessi si avrà speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.

(Approvato).

## Art. 7.

Per i divieti delle lettere b), c), d), dell'articolo 5, ai proprietari dei terreni verrà corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi d'accordo con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, uno dal proprietario, ed uno dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

(Approvato).

## Art. 8.

Per le violazioni ai divieti stabiliti nell'articolo 5 si applica la pena dell'ammenda fino a lire 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.

(Approvato).

## Art. 9.

Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente è ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.

(Approvato).

## Art. 10.

È istituita una Commissione denominata « Commissione consultiva del Parco Nazionale del Circeo », la quale formulerà proposte sull'attività di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione.

Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e foreste.

Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

(Approvato).

## Art. 11.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà nominata con decreto Reale e sarà costituita da un professore di zoologia, un professore di botanica, un professore di geologia e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e foreste; da un rappresentante designato dal Ministro dell'educazione nazionale, dal Comandante la legione della Milizia nazionale forestale di Aquila, dal Commissario governativo per l'Agro Pontino, da un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, uno dal Touring Club e dall'ufficiale amministratore del Parco.

(Approvato).

## Art. 12.

La Commissione si riunirà a Roma dietro invito che, di volta in volta, sarà emanato dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

Presidente della Commissione è il Ministro per l'agricoltura e foreste il quale potrà delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

Il vice-presidente verrà eletto in seno alla Commissione e durerà in carica due anni.

Segretario della Commissione è l'ufficiale

della Milizia nazionale forestale amministratore del Parco.

I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

(Approvato).

## Art. 13.

Alle spese occorrenti per il Parco Nazionale del Circeo sarà provveduto:

a) con una somma, non superiore a lire 50.000 annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni;


c) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.

(Approvato).

## Art. 14.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello delle finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).



Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea » (N. 1952).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1952.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 55.300.000:

a) per la costruzione in Eritrea del tronco Biscia-Tessenei della ferrovia Agordat-Confini Etiopico;

b) per la esecuzione delle varianti e migliorie da apportarsi al tronco in esercizio Massaua-Nefasit;

c) per la costituzione della dotazione dei materiali di scorta per le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Alla detta spesa sarà provveduto, con le normali dotazioni di bilancio della colonia, ripartitamente in undici esercizi finanziari a decorrere dal 1933-34, come all'unità tabella (allegato A).

(Approvato).

**Art. 2.**

È data la facoltà al Ministro delle Colonie di limitare i lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 a quelli relativi alla costruzione della sede stradale con esclusione dell'armamento, ferma restando la esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alle lettere b) e c).

In questo caso le somme già destinate all'armamento, alle costruzioni di edifici, e al materiale rotabile, verranno impiegate per opere atte a ridurre a buona camionabile il tracciato del nuovo tronco ed alla esecuzione di varianti riconosciute idonee a migliorare la transitabilità agli automezzi della strada ordinaria Massaua-Asmara.

(Approvato).

**Art. 3.**

Per le spese straordinarie, ripartite, a norma dei relativi provvedimenti di autorizzazione, in più esercizi finanziari, i Governi della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, quando se ne manifesti la necessità e la convenienza, possono essere autorizzati, con decreti del Ministro delle Colonie, di concerto con quello delle finanze, ad effettuare pagamenti in conto delle assegnazioni stabilite per successivi esercizi, mediante le disponibilità di fondi della rispettiva gestione non occorrenti per altri impegni.

Con le stesse modalità e per gli stessi fini possono essere autorizzate, con l'osservanza delle condizioni indicate nel precedente comma, anticipazioni di fondi da una ad altra Colonia.

Sugli stanziamenti dei successivi esercizi viene provveduto alle occorrenti restituzioni con completa sistemazione non oltre il termine fissato per la ripartizione della spesa.

(Approvato).

**Art. 4.**

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci coloniali delle assegnazioni di entrata e di spesa in dipendenza delle autorizzazioni previste nel precedente articolo 2, nonchè alle altre variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio » (N. 1953).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1953.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Agli effetti di cui all'articolo 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, numero 135, alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possenga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al marito, o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 7 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2835. Nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, che modifica l'articolo 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla parola « quinquagenario » è sostituita l'altra « sessagenario ».

(Approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purchè gli interessati

ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Barzilai, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Roberto.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattelani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cipico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancona, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Grandi, Gualtieri, Gaglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali

Joele.

Krekich.

Lagasi, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nuvoloni.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porre Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Suardo.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Tolomei, Torlonia, Torre. Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Volpi, Volterra.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969):

Senatori votanti . . . . . 196

Favorevoli . . . . . 184

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891):

Senatori votanti . . . . . 196

Favorevoli . . . . . 190

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica (1903):

Senatori votanti . . . . . 196

Favorevoli . . . . . 191

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905):

Senatori votanti . . . . . 196

Favorevoli . . . . . 189

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906):

Senatori votanti . . . . . 196

Favorevoli . . . . . 189

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (1918):

Senatori votanti . . . . . 196

Favorevoli . . . . . 191

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	189
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	189
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	189
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (1950):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	188
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione alla legge istitutiva del "Maggio Musicale Fiorentino" » (N. 1954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione alla legge istitutiva del "Maggio Musicale Fiorentino" ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

*Articolo unico.*

Nell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1931, n. 1709, le parole « e successivamente ogni tre anni » sono sostituite dalle altre « e successivamente ogni due anni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo » (N. 1956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1956.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Gli aeromobili da turismo sono di due categorie.

Appartengono alla prima quelli di proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonché quelli appartenenti ad Enti ed Associazioni sportive italiane contemplate dalle norme stabilite nel regolamento, che non abbiano scopi di lucro.

Appartengono alla seconda categoria quelli di proprietà privata o di Società, adibiti a trasporti aeronautici di carattere turistico, mediante retribuzione, o, comunque, a fine di lucro.

Ad essi sono assimilati gli aeromobili adibiti a lavoro aeronautico, secondo le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli aeromobili di prima e seconda categoria sono immatricolati nel registro aeronautico.

Il certificato di immatricolazione deve essere tenuto a bordo per essere presentato alle autorità aeronautiche e di polizia ad ogni richiesta.

Il certificato di navigabilità degli aeromobili di prima categoria deve essere vidimato ogni anno dal Registro Italiano navale ed aeronautico, previa visita di controllo per l'accertamento dello stato di perfetta navigabilità dell'aeromobile. Quello degli aeromobili di seconda categoria deve essere vidimato dal-

l'istesso registro ogni sei mesi, previa visita di controllo.

Le visite di accertamento annuale si effettuano entro il 31 dicembre di ogni anno; quelle semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

(Approvato).

#### Art. 3.

Gli aeromobili di seconda categoria a giudizio del Ministero dell'aeronautica possono essere provvisti del solo certificato di immatricolazione se compiono voli sul campo.

(Approvato).

#### Art. 4.

Gli aeromobili da turismo che devono oltrepassare i confini dello Stato devono essere provvisti di tutti i documenti richiesti per la navigazione aerea internazionale.

(Approvato).

#### Art. 5.

I piloti di aeromobili di prima categoria muniti di licenza rilasciata dal Ministero dell'aeronautica, non sono tenuti a far vidimare i libri di bordo, nè ad indicare, in partenza, il viaggio che intendono compiere. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il pilota che conduce aeromobili di prima categoria, deve essere provvisto del brevetto di secondo grado di turismo e relativa licenza. Quello che conduce aeromobili di seconda categoria deve essere provvisto del brevetto di terzo grado e relativa licenza ed essere iscritto nell'albo matricolare della gente dell'aria.

(Approvato).

#### Art. 7.

Gli aeromobili di prima categoria hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli

altri stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.  
(Approvato).

#### Art. 8.

Gli aeromobili di cui all'articolo 1° hanno diritto a valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da disposizioni speciali.  
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato giuridico della gente dell'aria » (N. 1957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato giuridico della gente dell'aria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1957.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

### TITOLO I.

## BELLA GENTE DELL'ARIA

### CAPO I.

#### DELLE CATEGORIE DELLA GENTE DELL'ARIA

#### Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerate come gente dell'aria le seguenti due categorie di personale:

La prima comprende:

a) il personale destinato al comando ed al pilotaggio degli aeromobili, esclusi i proprietari piloti di aeromobili da turismo;

b) il personale addetto agli apparati motori ed agli altri macchinari di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

La seconda comprende:

a) il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche;

b) i capiscalo;

c) il personale non navigante delle linee aeree, il personale delle linee civili, di campi scuola e di collaudo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il personale di comando e di pilotaggio è iscritto in apposito albo.

La gente dell'aria di prima categoria, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, munita di autorizzazione al volo è iscritta in apposite matricole.

La gente dell'aria di seconda categoria, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1, è iscritta separatamente in appositi registri.

Le norme per la compilazione dell'albo, delle matricole e dei registri, di cui ai precedenti comma, sono stabilite con Regio decreto emanato su proposta del Ministro dell'aeronautica, di concerto con quello delle corporazioni.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nell'albo, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria occorre essere cittadini italiani e aver compiuto gli anni 18, quando si tratti di avieri, o gli anni fissati per ciascun grado al successivo articolo 9 per il personale navigante graduato; occorre inoltre possedere i requisiti di condotta morale, di capacità fisica e di attitudine speciale, denominati dal regolamento.

Per gli addetti ai servizi complementari di bordo, minori degli anni 18, è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Il regolamento conterrà altresì le norme relative ai casi di diniego delle iscrizioni e quelle per la cancellazione degli iscritti.

(Approvato).

## Art. 4.

Tutti gli atti e i documenti occorrenti per l'iscrizione negli albi, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria sono esenti da qualsiasi tassa, ad eccezione dei brevetti e delle licenze, riguardanti il personale aeronautico avente grado direttivo da determinarsi nel regolamento di esecuzione.

(Approvato).

## Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica può consentire l'iscrizione negli albi, nelle matricole e nei registri di persone che, pur essendo di nazionalità italiana, non siano cittadini italiani.

(Approvato).

## Art. 6.

Nessuno può esercitare una professione propria della gente dell'aria se non è munito del brevetto e della relativa licenza ed autorizzazione al volo, rilasciati dalla competente autorità aeronautica nonchè del certificato comprovante l'iscrizione nell'albo delle matricole e nei registri prescritti per la categoria alla quale appartenga.

(Approvato).

## Art. 7.

Gli stranieri non possono essere ammessi ad esercitare le professioni della gente dell'aria di prima categoria e quella di cui alla lettera b) della seconda categoria, salvo che nei casi ed alle condizioni previste da convenzioni internazionali o per speciale autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

(Approvato).

## CAPO II.

## DEI GRADI AERONAUTICI

## Art. 8.

I gradi del personale aeronautico sono i seguenti:

- 1° comandante superiore;
- 2° comandante;
- 3° ufficiale di rotta di 1<sup>a</sup> classe;
- 4° ufficiale di rotta di 2<sup>a</sup> classe;
- 5° pilota;
- 6° radiotelegrafista;
- 7° primo motorista di volo;
- 8° secondo motorista di volo;
- 9° aggiunto radiotelegrafista.

Sono anche compresi nel personale di comando e di pilotaggio i collaudatori di aeromobili ed i piloti istruttori.

La precedente classifica non obbliga l'armatore a includere nell'equipaggio di ogni apparecchio tante persone quante sono le qualifiche ivi previste.

(Approvato).

## Art. 9.

I requisiti per conseguire i gradi di cui all'articolo precedente sono:

1° per il comandante superiore: età non inferiore a 25 anni; brevetto e licenza di 3° grado per piloti di velivolo e di prima classe per i piloti di dirigibile; brevetto di ufficiale di rotta di prima classe; aver compiuto almeno 250.000 chilometri di volo come pilota comandante su una linea aerea regolare ed almeno un anno di servizio in tale qualità, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

2° per comandante: età non inferiore a 23 anni, brevetto e licenza di terzo grado per piloti di velivolo e di prima classe per piloti di dirigibile; brevetto di ufficiali di rotta; aver compiuto almeno 120.000 chilometri di volo su una linea aerea regolare come pilota, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

3° per ufficiali di rotta di prima e seconda classe: età 21 anni, brevetto e licenza di ufficiali di rotta di prima e rispettivamente di seconda classe;

4° per pilota: età 21 anni; brevetto e licenza di pilota di 3° grado per piloti di velivolo e di seconda classe per piloti di dirigibile;

5° per radiotelegrafista: età 21 anni; brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di prima classe;

6° per 1° motorista di volo; età 21 anni; brevetto di motorista di aeromobile; aver compiuto 25.000 chilometri di volo su linea aerea regolare;

7° per secondo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile;

8° per aggiunto radiotelegrafista: età 21 anni; brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di seconda classe.

Il personale di cui sopra è cenno, dovrà inoltre essere provvisto dei titoli di studio determinati dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 10.

Con Regio decreto emanato su proposta del Ministro dell'Aeronautica di concerto con quello delle corporazioni, potranno comprendersi nel personale di comando e pilotaggio anche altre categorie specialisti, ove lo sviluppo dei servizi aeronautici e il progresso della scienza e della tecnica lo rendano necessario.

(Approvato).

#### Art. 11.

Per conseguire uno dei gradi di cui all'articolo 8 occorre prestare giuramento secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono dispensati dall'obbligo del giuramento coloro che conseguono il grado in applicazione del precedente articolo.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il collaudatore di aeromobili deve essere provvisto del brevetto di terzo grado e della licenza di seconda classe per il collaudo dei velivoli e del brevetto di prima classe e della relativa licenza per il collaudo dei dirigibili.

(Approvato).

#### Art. 13.

Il pilota istruttore deve possedere i requisiti prescritti per il pilota al n. 4 dell'articolo 9 e deve avere inoltre compiuto almeno 100 ore di volo dopo aver conseguito il brevetto.

(Approvato).

### CAPO III.

#### DEL PERSONALE NON NAVIGANTE

##### Art. 14.

Il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche deve possedere i requisiti stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

##### Art. 15.

Il caposcalo è la persona che l'armatore propone alla direzione dei propri servizi negli aeroporti.

In tal qualità:

a) cura la compilazione e la tenuta dei registri e documenti, compresi quelli di bordo che devono essere compilati a terra;

b) ha facoltà di sospendere la partenza dell'aeromobile, comunicando la relativa disposizione scritta al comandante dell'aeromobile.

(Approvato).

##### Art. 16.

Il caposcalo deve aver esercitato le funzioni di pilota civile con brevetto di 3° grado almeno per due anni. Deve inoltre essere fornito della licenza di maturità di scuola media superiore o di un titolo equipollente. Sono dispensati dal titolo di studio gli ufficiali piloti effettivi in congedo della Regia aeronautica.

(Approvato).

### TITOLO II.

#### DELL'EQUIPAGGIO

##### CAPO I.

#### DEL COMANDANTE

##### Art. 17.

Il comandante è capo dell'equipaggio ed ha autorità su tutte le persone comunque imbar-

cate. A lui spetta il comando dell'aeromobile per tutto ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica. Inoltre esercita, durante il viaggio, le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti. Ogni clausola contraria è nulla.

Il comandante è anche consegnatario dell'aeromobile e rappresenta gl'interessi dell'aeromobile e del carico.

(Approvato).

#### Art. 18.

Nei luoghi ove non esiste una rappresentanza dell'armatore, nota ai terzi, il comandante, anche senza mandato speciale, può:

a) fare gli acquisti necessari per effettuare il viaggio intrapreso;

b) fare le riparazioni necessarie all'aeromobile;

c) prendere tutti i provvedimenti e fare tutte le spese necessarie per la salvezza del carico;

d) prendere a prestito il denaro occorrente per far fronte alle esigenze di cui alle lettere a), b), c);

e) arruolare e congedare l'equipaggio in corso di viaggio.

(Approvato).

#### Art. 19.

Il comandante non può vendere nè gravare di ipoteca o di altri diritti reali l'aeromobile, senza mandato speciale.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il comandante, prima della partenza, deve assicurarsi dello stato di efficienza dell'aeromobile e delle condizioni atmosferiche di navigabilità.

(Approvato).

## CAPO II.

### DELLA COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

#### Art. 21.

L'equipaggio è costituito da tutte le persone imbarcate per il servizio in volo dell'aeromobile, compreso il comandante.

(Approvato).

#### Art. 22.

Gli aeromobili devono essere comandati dalle persone a ciò espressamente abilitate, a termini della presente legge e del regolamento per la navigazione aerea.

(Approvato).

#### Art. 23.

La gerarchia dei componenti l'equipaggio a bordo dell'aeromobile è la seguente:

- a) comandante superiore;
- b) comandante;
- c) ufficiale di rotta di 1ª classe;
- d) ufficiale di rotta di 2ª classe;
- e) pilota;
- f) radiotelegrafista;
- g) primo motorista;
- h) secondo motorista;
- i) aiuto radiotelegrafista;
- l) avieri.

(Approvato).

#### Art. 24.

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando è assunto di diritto secondo l'ordine gerarchico stabilito nel precedente articolo, e ciò sino al 1º approdo, ove, in mancanza di disposizioni dell'armatore, l'autorità aeronautica o consolare adotterà gli opportuni provvedimenti.

(Approvato).

## Art. 25.

La composizione dell'equipaggio, in relazione alle caratteristiche ed al percorso dell'aeromobile, nonchè alla specie di traffico al quale esso è adibito, è stabilita dal regolamento.

(Approvato).

## Art. 26.

Le persone dell'equipaggio che debbono soddisfare agli obblighi di leva non possono essere sbarcate per risoluzione di contratto in paese estero.

(Approvato).

## CAPO III.

## DELL'ARRUOLAMENTO

## Art. 27.

Le norme relative agli uffici di collocamento e le modalità per l'arruolamento individuale della gente dell'aria sulla base degli albi, della matricola e dei registri sono stabilite dal regolamento.

Nel caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorità consolare, e soltanto per la rimanente parte del viaggio fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto italiano, nel caso che il personale arruolato sia straniero. Detto personale deve essere munito dei brevetti di abilitazione previsti dalle convenzioni internazionali, o, in difetto, di brevetti validi, secondo la legge nazionale dell'arruolamento.

(Approvato).

## Art. 28.

Nei contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico saranno osservate le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè le successive disposizioni emanate o che saranno emanate in materia. In aggiunta però

alle condizioni di lavoro che per l'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, devono essere contenute nei contratti collettivi di lavoro, i contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico devono contenere norme precise sulla assicurazione contro gli infortuni, sulla previdenza a favore del lavoratore, sulla indennità di trasferta in territorio nazionale e all'estero e sulle indennità spettanti in caso di perdita del corredo.

(Approvato)

## Art. 29.

Quando l'aeromobile faccia scalo in località colpite da malattia infettiva a carattere diffusivo, il comandante è tenuto ad applicare i provvedimenti profilattici a tutela della salute dell'equipaggio.

(Approvato).

## Art. 30.

Le persone dell'equipaggio non sono tenute a prestar servizio diverso da quello per cui sono state arruolate, salvo casi di necessità, il cui apprezzamento è lasciato al prudente criterio del comandante.

(Approvato).

## Art. 31.

Il comandante e le altre persone dell'equipaggio non possono sotto alcun pretesto caricare sull'aeromobile merci per loro conto, senza il consenso dell'armatore o del suo rappresentante.

La persona dell'equipaggio che contravvenga a detto divieto è tenuta a pagare il nolo nella misura del doppio di quello fissato per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

(Approvato).

## Art. 32.

Il contratto individuale di arruolamento a tempo determinato che scade in corso di viag-

gio, si intende prorogato finchè l'aeromobile non sia ritornato nella località di partenza.

L'armatore ha, peraltro, la facoltà di sbarcare l'arruolato in uno scalo intermedio, purchè assuma a proprio carico tutte le spese per il di lui ritorno alla località di partenza. Anche in tal caso il contratto si intende prorogato fino al giorno di arrivo alla località di partenza stessa.

(Approvato).

#### Art. 33.

In mancanza di più favorevoli disposizioni dei contratti collettivi, l'arruolato che contrae malattie o che è ferito durante il tempo dell'arruolamento, continua a percepire la retribuzione ed ha diritto alle cure necessarie a spese dell'armatore per tutto il tempo della cura, ma non oltre i 120 giorni.

Se un componente il personale suddetto ammalato o è ferito all'estero, l'armatore deve depositare presso l'autorità consolare la somma necessaria per la sua cura ed il ritorno in patria.

Nelle località dove non esiste autorità consolare, l'armatore deve far ricoverare l'arruolato ammalato o ferito in uno ospedale od altro luogo di cura, depositando la somma sopra indicata.

Restano ferme le norme previste nella legge 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

(Approvato).

#### Art. 34.

I componenti l'equipaggio di un aeromobile fatto prigioniero senza loro colpa, anche se la cattura avvenga mentre essi si siano allontanati dall'aeromobile per motivi di servizio, conservano il loro diritto a termine del contratto di arruolamento e, in difetto, per la durata di un anno.

(Approvato).

#### Art. 35.

Le retribuzioni del personale non possono essere cedute nè sequestrate se non per un quinto

del loro ammontare e soltanto per causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'armatore.

(Approvato).

#### Art. 36.

Le persone dell'equipaggio, in caso di sinistro dell'aeromobile, hanno l'obbligo di prestare l'opera loro, ove ne siano richieste per i possibili recuperi. In tal caso hanno diritto ad una remunerazione supplementare, il cui ammontare sarà determinato in caso di dissenso dalla competente giurisdizione delle controversie individuali del lavoro, in relazione alle fatiche ed ai rischi corsi durante le operazioni di ricupero.

(Approvato).

#### Art. 37.

Oltre alle cose che non sono soggette nè a sequestro nè a pignoramento, a termine del Codice di procedura civile e delle leggi speciali, non possono essere sequestrati nè pignorati per qualsiasi titolo:

a) gli indumenti della gente dell'aria navigante, necessari per i servizi di bordo;

b) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente dell'aria navigante destinati all'esercizio della professione;

c) le somme dovute agli arruolati per spese di cura e per quelle di ritorno al luogo di arruolamento.

(Approvato).

#### Art. 38.

Le disposizioni del presente titolo non possono essere derogate, a meno che la deroga non sia espressamente consentita dalla legge.

(Approvato).

### DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 39.

Il Governo del Re ha la facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione della presente legge

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

nonchè per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo » (N. 1963).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo, con le seguenti modificazioni:

*È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 5.*

*Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

« Il vettore può a quest'effetto fare esaminare il contenuto dei bagagli e disporre il sequestro o anche la distruzione delle cose pericolose o nocive ».

*È soppresso il n. 3 dell'articolo 24.*

*Il n. 12 dello stesso articolo 24 è sostituito dal seguente:*

« il prezzo delle cose, se il trasporto è fatto contro assegno, ed eventualmente lo ammon-tare delle spese ».

*L'articolo 35 è sostituito dal seguente:*

« Il vettore è responsabile del danno risultante dalla interruzione del viaggio o da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o cose ».

*Nel secondo comma dell'articolo 46 è inserita fra le parole: « non possono agire » e « contro il vettore » la parola « che ».*

*Il capoverso dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:*

« Nel caso di trasporti combinati, il destinatario ha diritto di ottenere la consegna delle cose trasportate contro presentazione del documento relativo all'ultimo trasporto ».

*Nell'articolo 50 alla parola « capo » è sostituita la parola « decreto ».*

*Nell'articolo 51 è soppressa la parola « internazionali ».*

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 » (N. 1965).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente la estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente la estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riposo domenicale e settimanale » (N. 1966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riposo domenicale e settimanale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario legge lo Stampato Numero 1966.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## CAPO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

3° ai lavoranti al proprio domicilio;

4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;

5° al personale navigante;

6° al personale addetto alla pastorizzazione;

7° ai lavoranti a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

8° al personale addetto ai lavori di risicoltura in quanto provvedono apposite norme;

9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;

10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle provincie e dai comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;

11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle provincie, dei comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonchè al personale degli istituti di istruzione e di educazione esercitati direttamente dalle provincie e dai comuni;

13° al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, quando provvedano speciali disposizioni legislative;

14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti.

(Approvato).

### SOCI DI COOPERATIVE

#### Art. 2.

I soci di cooperative, che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano remunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.

(Approvato).

### GIORNO E DECORRENZA DEL RIPOSO

#### Art. 3.

Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.

Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

(Approvato).

#### RIPOSO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

##### Art. 4.

Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli 6, 8, 12 e 15.

Eguale riposo deve essere dato:

a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'Azienda;

b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'Azienda superi i tre mesi all'anno.

(Approvato).

#### CAPO II.

#### REGIMI PARTICOLARI DI RIPOSO.

#### ATTIVITÀ A REGIME CONTINUO E ATTIVITÀ STAGIONALI O DI PUBBLICA UTILITÀ

##### Art. 5.

Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1° operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2° operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3° industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4° altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti.

(Approvato).

##### Art. 6.

Quando nelle attività indicate nell'articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l'Ispettorato corporativo, su domanda del datore di lavoro ed intese, salvi i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

(Approvato).

#### VENDITA AL MINUTO ED ATTIVITÀ AFFINI

##### Art. 7.

Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddi-

sfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podestà e le organizzazioni sindacali interessate:

a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anzichè per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;

b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;

c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.

I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attività cui sono applicabili.

Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore anti-meridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.

(Approvato).

### LAVORI AGRICOLI

#### Art. 8.

Fermo restando il disposto dell'articolo 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro.

Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonchè le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.

(Approvato).

### INDUSTRIE ALL'APERTO

#### Art. 9.

Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana, per 24 ore consecutive, può essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.

(Approvato).

### INDUSTRIE CON PERIODI DI ECCEZIONALE ATTIVITÀ

#### Art. 10.

Per le industrie con periodi di eccezionale attività, le quali saranno determinate con decreto del ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti, è sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.

Il datore di lavoro, che intenda attuare detta sospensione, è obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione può essere applicata.

(Approvato).

### OPIFICI MOSSI DIRETTAMENTE DAL VENTO O DALL'ACQUA

#### Art. 11.

Negli opifici, la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o

dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, può essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.

I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.

(Approvato).

### ALBERGHI

#### Art. 12.

Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, è dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonché un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.

Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quello degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attività disimpegnata da detto personale, è stabilito per le altre aziende.

(Approvato).

### AZIENDE GIORNALISTICHE E DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE

#### Art. 13.

Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedì.

È fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per il personale dell'Agenzia Stefani, delle imprese di trasmissione radiofoniche,

e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai sensi dell'articolo 26 comma 2° della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può essere dato per turno.

È dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedì, ove ciò sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.

La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sarà determinata a norma dell'articolo 3.

(Approvato).

#### Art. 14.

Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedì.

Al personale addetto alla vendita di giornali è dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.

(Approvato).

### PERSONALE ADDETTO AI VAGONI LETTO, COMMESSI VIAGGIATORI E PERSONALE EQUIPARABILE E PERSONALE ADDETTO A PUBBLICI SPETTACOLI

#### Art. 15.

Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purchè la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, può autorizzare

il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.

(Approvato).

### LAVORI OCCASIONALI E DI VIGILANZA

#### Art. 16.

Può essere compiuto in domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;

b) di vigilanza delle aziende e degli impianti;

c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Al personale occupato per tutta o per parte della domenica nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.

(Approvato).

### FORZA MAGGIORE

#### Art. 17.

Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:

a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti o delle materie destinate alla lavorazione;

b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentirà il parere dell'Ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare.

Nei casi indicati alla lettera a) l'Ispettorato corporativo può dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e può altresì ordinare la cessazione del lavoro.

Al personale addetto al lavoro domenicale è dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma

dell'articolo 16. Tuttavia, ove si oppongano difficoltà alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, può esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.

(Approvato).

#### Art. 18.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, deve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per età.

(Approvato).

### SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO

#### Art. 19.

Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione può essere computata come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podestà, ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potrà stabilire all'uopo le opportune cautele.

(Approvato).

### CAPO III.

### DIVIETI E LIMITAZIONI DI ESERCIZIO

#### CHIUSURA DELLE AZIENDE

#### Art. 20.

Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attività, le aziende, nelle quali queste attività si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di

prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attività che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attività per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.

(Approvato).

### COMMERCIO AMBULANTE

#### Art. 21.

Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, darà disposizione per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'articolo 20 e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.

(Approvato).

### EDIZIONE E VENDITA DEI GIORNALI ED ATTIVITÀ ANALOGHE

#### Art. 22.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedì.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedì.

Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei comuni

in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedì, quelle della domenica, nel qual caso è consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedì.

Resta però vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.

(Approvato).

#### Art. 23.

Nessuna tipografia può iniziare il lavoro per i giornali di qualunque natura dopo terminato il lavoro della domenica e fino alle ore 4 del lunedì.

(Approvato).

#### Art. 24.

È vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.

(Approvato).

#### Art. 25.

Dalle ore 13 della domenica alle ore 12 del lunedì è vietata la pubblicazione di giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplemento, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.

(Approvato).

#### Art. 26.

Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie: non si applicano all'Agenzia Stefani, ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.

È consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedì, non più di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza,

purchè tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.

(Approvato).

#### CAPO IV.

### SANZIONI

#### Art. 27.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 1000 nè inferiore a lire 20.

Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a 50 lire per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5000.

(Approvato).

#### Art. 28.

Le contravvenzioni agli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26 sono punite con l'ammenda non inferiore a lire 10.000.

Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sequestrato.

Ferme restando le disposizioni del Codice penale, in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.

(Approvato).

#### Art. 29.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo setti-

manale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con Regio decreto 7 novembre 1907, n. 807;

3° il regolamento approvato con Regio decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

4° il Regio decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con Regio decreto 23 giugno 1923, n. 1393 e modificato dal Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;

6° l'articolo 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;

7° l'articolo 1° del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;

8° gli articoli 1 e 2 lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973 sul riposo settimanale e festivo del commercio.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 30.

La presente legge entrerà in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 1967).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1967.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## CAMPO DI APPLICAZIONE

### Art. 1.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono esser osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'articolo 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e dei comuni;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'articolo 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

h) del personale femminile addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

(Approvato).

### Art. 2.

Il Ministro delle corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle dispo-

sizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro dell'interno.

Il Ministro delle corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

(Approvato).

### Art. 3.

Salvo una diversa specificazione, si intendono:

a) per « fanciulli » le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « donne minorenni » quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni;

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

(Approvato).

### Art. 4.

Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

(Approvato).

## REQUISITI DI ETÀ

### Art. 5.

Salvo i casi in cui, a norma degli articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età

è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14.

(Approvato).

Art. 6.

È vietato adibire:

a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonchè le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto dei pesi, su carriolo e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgano in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

c) le donne minorenni nei lavori di pulizia o di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonchè nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'articolo 10 dalla presente legge;

d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in località insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo;

e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori nei mestieri girovaghi di qualunque natura;

f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età.

Il divieto, di cui al comma f), di adibire

minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, non si applica alla moglie, ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

(Approvato).

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Art. 7.

In deroga all'articolo 5 ed alla lettera d) dell'articolo 6 della presente legge, il Ministro delle corporazioni, inteso il parere delle Associazioni sindacali, ha facoltà di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'ispettore scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del ministro delle corporazioni, sentito il ministro dell'educazione nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

(Approvato).

IDONEITÀ FISICA, VISITA MEDICA PREVENTIVA E CERTIFICATO MEDICO

Art. 8.

I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal ministro delle corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

(Approvato).

#### Art. 9.

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal presente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro delle corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

(Approvato).

### LAVORI FATICOSI PERICOLOSI ED INSALUBRI

#### Art. 10.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

(Approvato).

### TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DI PESI

#### Art. 11.

I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di

trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

- a) trasporto a braccia od a spalla:  
maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;  
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;  
femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;  
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;  
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

(Approvato).

### LAVORO NOTTURNO

#### Art. 12.

Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti.

Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età o per i minori degli anni diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attività; ove queste siano direttamente esercitate da Istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il Ministero dell'interno.

(Approvato).

## Art. 13.

Col termine « notte » si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5, salvo le disposizioni della legge sulla panificazione.

(Approvato).

## Art. 14.

Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiera e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonché adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del ministro delle corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

(Approvato).

## Art. 15.

Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'Azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

## Art. 16.

Il Ministro delle corporazioni ha facoltà:

a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima;

c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

(Approvato).

## ORARIO DI LAVORO

## Art. 17.

Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 11 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo.

L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nell'azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza inter-

ruzione più di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro.

È vietato adibire le persone, di cui all'articolo 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

(Approvato).

### RIPOSI INTERMEDI

#### Art. 18.

Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

(Approvato).

#### Art. 19.

Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.

(Approvato).

### PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA IGIENE DELLA SICUREZZA E DELLA MORALITÀ

#### Art. 20.

Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa; debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provvisti di latrine distinte per uomini e per donne, in numero non minore di una ogni 40 persone.

L'Ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

### VISITE MEDICHE PERIODICHE

#### Art. 21.

Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro delle corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

Per i lavori di cui all'articolo 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro delle corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

(Approvato).

#### Art. 22.

L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

L'Ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli Enti assistenziali, a ciò autorizzati.

La visita medica è gratuita.

(Approvato).

#### Art. 23.

Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

(Approvato).

#### Art. 24.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può essere complessivamente superiore a lire diecimila, nè inferiore a lire venti.

Le contravvenzioni all'articolo 20 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 1000 e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500.

(Approvato).

#### Art. 25.

Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° il Testo Unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con Regio decreto 10 settembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

2° la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3° il Regio decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei comuni agli effetti

del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

4° il regolamento approvato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5° l'articolo 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con Regio decreto 14 aprile 1927, n. 530;

6° gli articoli 76, 2° e 3° comma, 79, 101 comma 3° e 4° del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7° l'articolo 203 del Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8° l'articolo 12 comma 1° del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

(Approvato).

#### Art. 26.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 ultimo comma.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie » (N. 1968).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario:**

*Articolo unico.*

La legge 6 giugno 1932, n. 656, è modificata nel modo seguente:

1°) *L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Sono soggetti alle norme della presente legge le società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura nonchè i consorzi economici a garanzia illimitata aventi lo stesso oggetto, che esistono nei territori annessi al Regno d'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 9 dicembre 1920 n. 1778, Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se erano stati costituiti e registrati al 1° luglio 1929, data di attuazione delle leggi estese a detti territori con il Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

« Nessuna società potrà assumere o conservare la denominazione di Cassa rurale od agraria se non abbia per oggetto principale l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura e non sia costituita nella forma di società cooperativa in nome collettivo.

« Parimenti nessun consorzio potrà conservare od assumere la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria se non abbia per principale oggetto l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura e se non sia costituito come consorzio a garanzia illimitata ».

2°) *Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« Potranno partecipare alle Casse anche soci non inquadrati nelle categorie sopra menzionate, purchè in numero non superiore ad un quinto di tutti i soci ».

3°) *All'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:*

« I consorzi di credito a garanzia illimitata dovranno portare in uso, a partire dal 1° luglio 1934, il libro dei soci a termini dell'articolo 140 del Codice di commercio. Il registro consorziale di cui al paragrafo 14 della legge 9 aprile 1873 B. L. I., n. 70, continuerà ad avere valore agli effetti dell'appartenenza dei soci alla Società e del loro recesso per i soli soci iscritti in detto registro fino alla data del 30 giugno 1934 ».

4°) *Il penultimo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« Le pubblicazioni, comprese quelle sul *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni, si fanno sempre senza spese ».

5°) *All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:*

« Le Casse rurali od agrarie sono obbligate a pubblicare sul *Bollettino* delle Società per azioni solamente gli atti costitutivi, gli statuti, le relative modifiche ed i bilanci ».

« Esse non sono tenute ad indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'articolo 220 del Codice di commercio; devono, però, indicare la forma di convocazione delle assemblee generali.

6°) *Nel primo comma dell'articolo 12 le parole « con estranei » sono sostituite dalle altre « con non soci »;*

7°) *Nell'articolo 13 sono soppresse le parole « anche sotto forma di buoni fruttiferi nominativi »;*

8°) *Nel terzo comma dell'articolo 14 sono soppresse le parole « di concerto con quello delle finanze ».*

9°) *L'articolo 20 è modificato:*

A) *aggiungendo in fine del 1° comma le seguenti parole: « nonchè contrarre prestiti »;*

B) *sostituendo il 2° comma con il seguente:*

« Il commissario governativo non potrà compiere operazioni che impegnino il patrimonio sociale e, nel termine massimo di 3 mesi, dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà di volta in volta per ogni singolo atto autorizzare il commissario a compiere altre operazioni, anche eccedenti la ordinaria amministrazione ».

C) *aggiungendo ad esso i seguenti commi:*

« Il commissario governativo, entro un mese dal giorno in cui ha assunto l'ufficio, deve trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sulle condizioni econo-

miche e patrimoniali della Cassa. Se la Cassa si trova in stato di cessazione dei pagamenti, il commissario ne dovrà dare comunicazione allo stesso Ministero entro 3 giorni da quello in cui egli ha accertato tale circostanza.

« Al commissario governativo incombono tutti gli obblighi e le responsabilità degli amministratori ».

10°) *L'articolo 21 è modificato:*

A) *sostituendo il 1° comma col seguente:*

« Quando risulti che la società ha subito perdite per un ammontare non inferiore ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il capitale stesso o di sciogliere la Società »;

B) *aggiungendo in fine il seguente comma:*

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può anche promuovere lo scioglimento di una Cassa rurale od agraria la quale, in conseguenza della perdita di una parte del patrimonio sociale (ammontare del capitale e della riserva), non si trovi più, a giudizio del Ministero medesimo, in condizioni di raggiungere gli scopi sociali ».

11°) *All'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:*

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre la sostituzione dei liquidatori, quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarità e speditezza.

« Qualora si tratti di liquidatori nominati dall'autorità giudiziaria, il Ministero darà comunicazione delle accertate irregolarità al pubblico ministero, il quale chiederà al tribunale la revoca e la sostituzione dei liquidatori.

« Lo stesso Ministero può infliggere le sanzioni di cui all'articolo 24 ai liquidatori che non osservino le disposizioni di cui all'articolo 19.

« Ai liquidatori competono le facoltà conferite al curatore dal successivo articolo 23.

« Il piano dei contributi sarà compilato dai liquidatori d'accordo con i sindaci e reso esecutivo con decreto del tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la Cassa. Contro tale decreto non sono ammessi reclami ».

12°) *L'articolo 23 è modificato:*

A) *sostituendo il 3° comma col seguente:*

« Il curatore del fallimento può chiedere al Presidente del tribunale l'autorizzazione ad iscrivere ipoteche su beni dei soci nell'interesse della massa creditrice, e può agire contro di essi per conseguire le somme necessarie per eseguire i pagamenti dovuti a norma del comma successivo ».

B) *aggiungendo dopo il 3° comma:*

« Il giudice delegato, dopo compiuto l'inventario e divenuta definitiva la verifica dei crediti, può autorizzare il curatore a richiedere ai soci le somme necessarie per soddisfare tutti i debiti sociali.

« Tali somme sono ripartite per contributo fra i soci, tenendo presente, se lo statuto non disponga diversamente, la quota d'interesse di ciascuno di essi nella società.

« I contributi che dovrebbero essere corrisposti da soci che si ritengano non facilmente solvibili possono essere ripartiti proporzionalmente a carico degli altri soci.

Il piano di ripartizione è reso esecutivo con provvedimento del giudice delegato, non soggetto ad impugnazione. Tuttavia ciascun socio ha diritto di richiedere agli altri soci la restituzione di quanto avesse pagato di più della quota che a lui spetterebbe, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1199 del Codice civile ».

13°) *All'articolo 24 è aggiunto in fine il seguente comma:*

« Le suddette sanzioni, salvo le pene comminate dal Codice penale, può lo stesso Ministero infliggere ai commissari governativi che contravvengano alle disposizioni di cui al precedente comma ed all'articolo 20 ».

14°) *All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:*

« Gli amministratori, direttori e commissari sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 863 del Codice di commercio ».

15°) *All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:*

« Tale disposizione non si applica ai consorzi economici a responsabilità illimitata di cui all'articolo 1, i quali potranno continuare a mantenere la loro denominazione ».

16°) *L'articolo 28 è modificato:*

A) *col premettere ad esso il seguente comma:*

« Alle Casse rurali od agrarie preesistenti alla entrata in vigore della presente legge, nonchè ai consorzi economici indicati nel precedente articolo 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 1° e 2° comma e 5 della presente legge »;

B) *modificando l'attuale testo col seguente:*

« È accordato un termine di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1932, n. 656, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie esistenti nonchè ai consorzi economici a responsabilità illimitata considerati nell'articolo 1 per uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 del capo I e dei capi II e III della presente legge ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio » (N. 1807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario:*

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme sull'ac-

cettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2 del decreto, aggiungere il seguente capoverso:*

« In via transitoria per i lavori da eseguire in base ai contratti stipulati prima del 26 settembre 1933, sarà consentito l'impiego di agglomeranti cementizi secondo la definizione delle nuove norme, purchè tali agglomeranti abbiano le resistenze e le caratteristiche uguali a quelle dei cementi prescritti nei sopraddetti contratti ».

*Alle « Prescrizioni » annesse al decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Nella parte I-II « Metodi di prova ».*

*Il secondo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:*

« La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno di legante essiccato preventivamente a 100°-110° C., fino a peso costante ».

*L'ultimo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:*

« Il grado di finezza di macinazione si esprime col peso del residuo nel relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo del legante impiegato nella prova ».

*L'ultimo comma del n. 5 è sostituito dal seguente:*

« Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compresa fra il 15° e 20° C., ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e del legante ».

*Il secondo comma del n. 6 è sostituito dal seguente:*

« La pasta normale del legante da provare è collocata nella medesima scatola, che ha servito per determinare la sua consistenza ed è mantenuta durante tutto il periodo di prova in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa tra il 15° e 20° C. ».

Il primo comma del n. 7 è sostituito dal seguente:

« Per sabbia normale da impiegare nella confezione delle malte per le prove dei leganti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della città di Torino.

Nel quinto comma del n. 8 alle parole « mola rotante di compressione » sono sostituite le parole: « mola rotante di rimescolamento ».

L'ultimo comma del n. 9 è sostituito dal seguente:

« Per le prove di resistenza a trazione su pasta normale, valgono, per quanto riguarda la conservazione dei provini nell'acqua, l'apparecchio di rottura, le modalità citate per le analoghe prove su malta 1 : 3 confezionata con legante a lenta presa. La rottura dei provini deve aver luogo entro 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura e alle scadenze di ore 1, giorni 3, 7, contati dal momento della preparazione dell'impasto ».

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo: « Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa » è posta la lettera « a »; innanzi alle parole del secondo sottotitolo: « prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera « b »; le parole « prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera « c »; all'ultimo comma poi è premesso come sottotitolo con la lettera « d » il seguente: « Prove per speciali esigenze ».

Nello stesso n. 12 la formula per calcolare la tensione unitaria ideale di rottura è sostituita dalla seguente:

$$\sigma = \frac{M y}{J} = \frac{15}{8} P.$$

Nella parte I-III « Modalità di fornitura ».

Il primo periodo del secondo comma del n. 13 è sostituito dal seguente:

« Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento e la specie del legante ».

L'ultimo comma della lettera a), del n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il direttore dei lavori ha facoltà di autorizzare, con riserva, l'impiego del legante, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a sette giorni di stagionatura ».

#### ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1933.

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

#### RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1932, n. 1830, che approva le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alla legge alcune modificazioni per corrispondere a particolari bisogni riscontratisi nella pratica applicazione delle dette norme;

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Sono approvate e rese obbligatorie le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per

la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio quali risultano dall'unito testo visto dal ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1934 e da tale data gli enti pubblici ed i privati dovranno attenersi alle norme suddette restando abrogato dalla stessa data il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1830.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
CROLLALANZA  
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale » (N. 1900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami

di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione » (N. 1924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio » (N. 1932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria » (N. 1933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo allo accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chie-

dendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (Numero 1961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Prego l'onorevole senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:

*Il terzo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario ».

*La lettera d) del primo comma dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:*

« d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61 ».

*Nell'articolo 42, dopo 343 sono aggiunte le parole « comma secondo e terzo » e dopo 595 sono aggiunte le parole « comma quarto ».*

*L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:*

Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione.

*Il quinto comma dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:*

« Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori ».

*L'articolo 61 è sostituito dal seguente:*

« L'onorario dell'avvocato, nei confronti del

proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

« Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese ».

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281, del 5 dicembre 1933.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento alle professioni di avvocato e di procuratore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo, nè esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'articolo 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'articolo 348 dello stesso codice.

## Art. 2.

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali.

Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.

## Art. 3.

L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore

di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle provincie e dei comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti. Essi sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

#### Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i tribunali e le preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33.

#### Art. 5.

I procuratori possono esercitare la professione davanti alla Corte d'appello, alle Sezioni distaccate della stessa Corte ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati.

#### Art. 6.

Nei giudizi penali davanti al Tribunale, alla Corte d'appello ed alla Corte d'assise il patrocinio dell'imputato è riservato agli avvocati: i procuratori possono rappresentare la parte civile.

Il patrocinio dell'imputato è consentito tuttavia anche ai procuratori davanti ai tribunali del distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, nel quale è compreso il tribunale al quale sono assegnati.

#### Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un

procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

#### Art. 8.

I laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia.

I praticanti procuratori sono iscritti in un registro speciale, che è tenuto dal Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori riconosciuto per il tribunale nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Direttorio medesimo.

Essi non possono esercitare il patrocinio davanti alle preture a norma del primo comma del presente articolo se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato davanti al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui il praticante è iscritto, secondo la formula seguente:

« Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione ».

#### Art. 9.

Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Direttorio del Sindacato, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.

#### Art. 10.

Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purchè egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

## Art. 11.

Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

## Art. 12.

Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del tribunale con la formula seguente:

« Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione ».

## Art. 13.

Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'articolo 351, comma secondo, del Codice di procedura penale.

## Art. 14.

I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;

b) vigilano sul decoro dei professionisti;

c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;

d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto nell'articolo 59;

e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale.

f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione è promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30, comma secondo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato

presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del tribunale. Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.

#### Art. 15.

L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al ministro di grazia e giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali.

### TITOLO II.

#### DEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

#### Art. 16.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità per ciascun professionista.

Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori procede, al principio di ogni anno, alla revisione degli albi da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. Il Direttorio, qualora dalla revisione siano emersi fatti che possono formare oggetto di sanzioni disciplinari, inizia il relativo procedimento.

Gli albi riveduti debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati al ministro di grazia e giustizia, al ministro delle corporazioni ed ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'articolo 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.

#### Art. 17.

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una Università del Regno;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'articolo 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'articolo 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'articolo 20;

7° avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede l'iscrizione.

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'articolo 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

#### Art. 18.

Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente può tener luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Università del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del ministro di grazia e giustizia.

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonchè il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A della Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

#### Art. 19.

Nel mese di ottobre di ogni anno i Direttorii dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

Il ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Direttorio del Sindacato nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la pratica prima del giorno stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami stessi.

#### Art. 20.

L'esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

#### Art. 21.

Gli esami di concorso per la professione di procuratore hanno luogo contemporaneamente in ciascuna sede di Corte d'appello.

Il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal ministro di grazia e giustizia.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso un'Università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due procuratori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra i procuratori aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Le designazioni richieste, qualora non abbiano luogo nel termine stabilito dal ministro di grazia e giustizia, sono fatte direttamente dal ministro delle corporazioni.

Le modalità degli esami saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a termini dell'articolo 101.

#### Art. 22.

Il ministro di grazia e giustizia può disporre, di volta in volta, che gli esami per la professione di procuratore si tengano in un'unica sede in Roma.

In questa ipotesi il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla Commissione esaminatrice, la quale è nominata dal ministro stesso e si compone di undici membri: tre magistrati di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e gli altri due di grado non inferiore al quinto, che possono appartenere anche al pubblico ministero; quattro professori di materie giu-

ridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricati, e quattro procuratori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e dieci membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

È in facoltà del Presidente di suddividere la Commissione esaminatrice in due Sottocommissioni e di ripartire fra queste i compiti assegnati alla Commissione stessa.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente, comma sesto.

### Art. 23.

Il candidato agli esami per la professione di procuratore, nella domanda di ammissione al concorso, o con atto separato da presentarsi alla Commissione esaminatrice non oltre il giorno successivo alle prove orali da lui sostenute, deve dichiarare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto della Corte d'appello poste a concorso, secondo il quale aspira all'iscrizione.

La mancanza di questa dichiarazione importa rinuncia al concorso.

Ogni Commissione esaminatrice forma, secondo la votazione conseguita dai singoli candidati, la graduatoria di merito di coloro che abbiano riportato l'idoneità, e, per ciascuno dei concorrenti, che siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, stabilisce, in base alla graduatoria ed all'ordine delle preferenze da lui dichiarate, il tribunale presso il quale potrà essere iscritto.

Nella formazione della graduatoria, a parità di votazione, è data la precedenza nell'ordine seguente:

1° agli orfani di guerra ed ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, agli orfani dei caduti per la causa nazionale ed ai figli dei mutilati ed invalidi per la causa stessa;

2° alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° a coloro che siano figli di un avvocato o di un procuratore iscritto nell'albo di uno dei tribunali compresi nel distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, al quale si riferisce il concorso, o già iscritti nell'albo stesso e deceduti nel biennio anteriore alla data del decreto ministeriale col quale fu indetto il concorso;

4° ai coniugati con prole sui coniugati senza prole ed a questi ultimi sui non coniugati;

5° a coloro che riportarono una maggiore votazione nell'esame di laurea.

Ogni graduatoria, sottoscritta dal presidente e dal segretario, è pubblicata mediante deposito presso il Sindacato degli avvocati e procuratori del capoluogo del distretto della Corte di appello al quale si riferisce, ed è comunicata a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto medesimo assieme ad una copia delle domande dei vincitori per l'ammissione agli esami, e, se del caso, delle dichiarazioni da essi presentate a norma del primo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi preveduta dall'articolo precedente le graduatorie sono formate distintamente per ogni distretto dalla Commissione unica e vengono pubblicate mediante deposito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ciascuna di esse, corredata in conformità del precedente comma, è comunicata, a cura del Ministero, a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto al quale si riferisce.

#### Art. 24.

L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata entro quindici giorni, agli aspiranti ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed i Tribunali del distretto. Contro di essa gli aspiranti ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell'articolo 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorchè abbiano già ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso.

Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Direttorio di ciascun Sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del Sindacato medesimo aperti al pubblico.

Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dalla affissione dell'avviso.

Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

#### Art. 25.

Il procuratore che trasferisca la sua residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo del Tribunale della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda, il procuratore è iscritto nel nuovo albo con l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento se non sono decorsi almeno due anni dalla precedente iscrizione. Parimenti non è ammesso il trasferimento per il procuratore che si trovi sottoposto a procedimento penale, a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare, nè per il procuratore che sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'articolo 19 e, dove il numero dei posti messi a concorso è inferiore a dieci, non si può far luogo, nell'anno, che ad un solo trasferimento.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

#### Art. 26.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1º, 2º, 3º e 4º dell'articolo 17:

- a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;
- b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato, o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;
- c) i professori di ruolo delle Università del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.

Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.

Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

#### Art. 27.

Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario:

- 1º possedere i requisiti indicati nei numeri 1º, 2º, 3º e 4º dell'articolo 17;
- 2º avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'articolo 28;
- 3º avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo la iscrizione è demandata.

È applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'articolo 17, comma terzo.

#### Art. 28.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il Regno e si svolge ogni anno in Roma.

All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati

dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa.

#### Art. 29.

Le prove dell'esame di cui all'articolo precedente sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

- a) il diritto e la procedura civile;
- b) il diritto commerciale;
- c) il diritto e la procedura penale;
- d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova del diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

La Commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia e si compone di sette membri: un magistrato di grado non inferiore al quarto, che la presiede, due professori di ruolo di materie giuridiche presso una Università del Regno e quattro avvocati designati, per il tramite del ministero delle corporazioni, dal Direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Si applica la disposizione dell'articolo 21, comma sesto.

Le modalità dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell'articolo 101.

#### Art. 30.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> dell'articolo 17:

a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;

b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'articolo 34, indipendentemente dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

c) gli ex prefetti del Regno, con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nell'amministrazione dell'Interno;

d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati dopo tre anni di insegnamento.

#### Art. 31.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione

il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla Commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

#### Art. 32.

Per i trasferimenti di iscrizione da uno ad altro albo di avvocati si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi primo, secondo e terzo, e quelle dell'articolo 31.

#### Art. 33.

Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai tribunali.

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di grado.

Non può essere iscritto, nè rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un tribunale.

Il Direttorio del Sindacato nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30, comma secondo, del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

## Art. 34.

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorchè non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento;

b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;

c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

## Art. 35.

Le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

## Art. 36.

Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

## TITOLO III

## DELLA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI

## Art. 37.

La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori è pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1° nei casi d'incompatibilità;
- 2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 17, salvi i casi di radiazione;

3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;

4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto;

5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento d'iscrizione, fermo peraltro il disposto dell'articolo 12, comma secondo;

6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

La cancellazione, tranne nel caso indicato nel n. 6°, non può essere pronunciata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

Le deliberazioni del Direttorio in materia di cancellazione son notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente, articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1°, 2° e 3° dell'articolo 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi, nell'anno, per concorso; nè di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.

#### TITOLO IV.

#### DELLA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI

##### Art. 38.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del Codice di procedura penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, oppure su ricorso dell'interessato.

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del Direttorio di un Sindacato locale spetta al Direttorio del Sindacato nazionale.

Nel caso preveduto nell'articolo 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del Sindacato nazionale, sono esercitate dal Comitato di cui allo stesso articolo 33, comma sesto.

## Art. 39.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione.

## Art. 40.

Le pene disciplinari da applicarsi secondo i casi sono:

1° l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'escrtarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del Sindacato;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 43;

4° La radiazione dall'albo.

## Art. 41.

La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore;

a) che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

## Art. 42.

La condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 270, 271, 272, 291, 292, 342, 343, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 489, 490, 494, 495, 530, 531, 532, 535, 537, 548, 553, 595, 624, 627, 640, 641 e 646 del Codice penale e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori.

Importano parimenti la radiazione dagli albi:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per un'uguale durata, nelle quali l'avvocato o il procuratore sia incorso;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi preveduti nel presente articolo è dichiarata dal Direttorio del sindacato, sentito, qualora lo creda, il condannato.

## Art. 43.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, n. 1°, 2° e 3°.

e) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Direttorio del Sindacato, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Direttorio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3.

#### Art. 44.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

#### Art. 45.

Fermo il disposto dell'articolo 42, comma terzo, e dell'articolo 43, comma secondo, il Direttorio del sindacato non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

#### Art. 46.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio di una delle due professioni.

#### Art. 47.

Il professionista radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta morale e politica.

Sull'istanza di riammissione provvede il Direttorio che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

#### Art. 48.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Direttorio del Sindacato ha facoltà di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

#### Art. 49.

I componenti del Direttorio nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere recusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell'articolo 116 del Codice di procedura civile, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

Quando per la ricusazione di più componenti del Direttorio del Sindacato nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

Spetta altresì allo stesso Direttorio del Sindacato Nazionale di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i Sindacati locali per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

#### Art. 50.

Le decisioni del Direttorio del Sindacato Nazionale e del Direttorio di un Sindacato locale sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il tribunale.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso alla Commissione centrale.

Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per effetto del ricorso incidentale la Commissione centrale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave per specie e durata, di quella inflitta dal Direttorio del Sindacato.

Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

#### Art. 51.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

## TITOLO V.

DELLA COMMISSIONE CENTRALE  
PER GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI

## Art. 52.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Essa è composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33, ed è nominata con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente e il vice presidente fra i componenti della Commissione.

I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della Commissione centrale e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa.

## Art. 53.

Con Regio decreto, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti della Commissione centrale, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.

Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con Regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.

## Art. 54.

La Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori:

- 1° pronunzia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;
- 2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale.

## Art. 55.

Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio del Sindacato medesimo.

Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del Direttorio di un Sindacato locale coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio dello stesso Sindacato.

## Art. 56.

Le decisioni della Commissione centrale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa ed al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale alle Sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto alla Commissione centrale, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

## TITOLO VI.

DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI  
E DEL RIMBORSO DELLE SPESE

## Art. 57.

Il Direttorio di ciascun Sindacato di avvocati e procuratori stabilisce ogni cinque anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale sia stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Direttorio del Sindacato Nazionale per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi davanti alle giurisdizioni indicate nell'articolo 4, comma secondo.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Sindacati locali, del Sindacato Nazionale.

Le deliberazioni anzidette, dopo ottenuta l'approvazione, sono comunicate al ministro delle corporazioni.

Fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del ministro di grazia e giustizia, continuano ad essere applicati i criteri già in vigore.

## Art. 58.

I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali anche alla durata di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.

Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

## Art. 59.

La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del Codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'Erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.

Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori.

## Art. 60.

La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.

L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'articolo 58.

Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

## Art. 61.

L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

In casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità della controversia ed al pregio ed al risultato dell'opera prestata, può essere attribuito all'avvocato, nei confronti del cliente, un onorario maggiore di quello a carico della parte condannata alle spese.

## Art. 62.

Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima

al proprio onorario salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

#### Art. 63.

Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

#### Art. 64.

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al Regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Sindacato Nazionale.

#### Art. 65.

Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.

Il presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale.

L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.

Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

#### Art. 66.

Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.

Su reclamo dell'interessato il Direttorio del Sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Direttorio del Sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Nei casi di urgenza il segretario del Sindacato può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.

Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 101.

#### Art. 67.

Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

#### Art. 68.

Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidamente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

### TITOLO VII.

#### DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI E DEI BENEMERITI DELLA CAUSA NAZIONALE

#### Art. 69.

Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.

#### Art. 70.

Gli ex combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano l'idoneità nell'esame di procuratore possono essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero.

#### Art. 71.

I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale.

Questo termine è stabilito in tre anni per i procuratori indicati nel precedente comma iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674.

## Art. 72.

Gli avvocati ex combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale preveduto nell'articolo 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex combattenti iscritti nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 73.

Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglie al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'articolo 41, comma secondo, del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni previste nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

## Art. 74.

Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;

d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio Nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

## TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PER I TERRITORI ANNESSI AL REGNO  
PER LE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

## Art. 75.

Nei procedimenti che, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, numero 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in uno degli albi dei territori stessi può esercitare il ministero di rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra l'assistenza di un procuratore.

## Art. 76.

Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le parti davanti alla Corte d'appello ed ai Tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1º agosto 1895, B. L. l., n. 113, nonchè davanti alle preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.

I procuratori possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitrali di borsa.

Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell'ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.

## Art. 77.

Nei procedimenti indicati nell'articolo 75 rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa.

Tuttavia l'avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore.

## Art. 78.

Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonchè le tariffe ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta.

## Art. 79.

Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una Università del Regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della cessata monarchia austro-ungarica entro l'anno 1922.

## Art. 80.

La pratica forense e giudiziaria compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12 ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto.

## Art. 81.

Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero, purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

## Art. 82.

Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 2° e 3° dell'articolo 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al Regno d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, l'iscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.

## Art. 83.

I magistrati dell'ordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

## Art. 84.

Rimane ferma per i difensori penali la disposizione dell'articolo 1 del Regio decreto 29 giugno 1922, n. 960.

I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano oltre dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 17.

## Art. 85.

Coloro che, essendo candidati avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile 1926 ed abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore

del presente decreto si trovino iscritti nell'albo dei procuratori, possono patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le Corti d'appello e di assise del Regno per il tempo che ancora occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 86.

Gli avvocati che si trovavano iscritti negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere l'iscrizione nell'albo speciale preveduto nel l'articolo 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

Art. 87.

L'acquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo nei riguardi di coloro che, quali pertinenti ad uno dei comuni dei territori annessi, hanno ottenuto l'iscrizione in un albo di avvocati o di procuratori.

Art. 88.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex-combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel Regio esercito italiano o nella Regia marina italiana.

Quelli tra essi che all'atto dell'arruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, hanno diritto di essere iscritti in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo 17.

Art. 89.

Per gli effetti del presente decreto l'esercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, in conformità alle norme ivi vigenti, può, col parere favorevole del Governatore, essere considerato come pratica forense.

Art. 90.

L'avvocato o il procuratore iscritto in un albo del Regno, il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l'iscrizione nell'albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nel Regno.

In tal caso l'esercizio professionale compiuto nelle isole italiane dell'Egeo si considera come avvenuto nel Regno.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo hanno diritto all'iscrizione in un albo di avvocati nel Regno purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1º, 2º, 3º e 4º dell'articolo 17.

## TITOLO IX.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 91.

Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.

#### Art. 92.

È data facoltà ai Direttorii dei Sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Sindacati.

Le deliberazioni riguardanti le tasse previste nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della Corte di appello, previo parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, e, dopo l'approvazione, sono comunicate, a cura del Sindacato, ai ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni. Quelle del Direttorio del Sindacato Nazionale devono essere approvate dal ministro di grazia e giustizia, e sono comunicate, a cura dello stesso Sindacato, al ministro delle corporazioni.

Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.

#### Art. 93.

I candidati agli esami di procuratore che ottengano l'idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell'albo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell'articolo 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario.

Per le iscrizioni nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

#### Art. 94.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 16, comma secondo, conservano la iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453.

L'incompatibilità preveduta nell'articolo 3, comma secondo, non si applica agli impiegati degli Uffici della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Parimenti la limitazione dell'esercizio professionale contenuta nell'articolo 3 per gli avvocati e procuratori degli Uffici legali di cui allo stesso articolo

non ha effetto riguardo a coloro che, prima della data predetta, erano iscritti in uno degli albi professionali, anche per quanto concerne l'esercizio della professione rispetto alla quale abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'altro albo.

#### Art. 95.

Gli avvocati iscritti nell'albo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorchè non iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell'albo prima della data predetta.

Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale è stabilito in cinque anni.

#### Art. 96.

I procuratori iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltà di patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti d'appello e di assise del Regno per il tempo che occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

#### Art. 97.

Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini dell'adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.

Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o l'avevano compiuta prima della data dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all'esame di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.

L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1938.

Per gli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati è valido l'esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita l'idoneità.

## Art. 98.

I seminari ed altri Istituti costituiti presso un'Università del Regno che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz'altro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore ai sensi dell'articolo 18, comma primo.

## Art. 99.

Gli esami di procuratore per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti nell'articolo 19.

La trattazione degli affari non ancora definiti dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto è proseguita rispettivamente dai Direttorii dei competenti Sindacati o dalla Commissione centrale.

La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei Commissari straordinari di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580.

I poteri degli stessi Commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.

Con la stessa data i beni spettanti alle Commissioni Reali sono devoluti di diritto ai Sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle Commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le Commissioni Reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

## Art. 100.

Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state già fissate dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense a termini dell'articolo 56 della legge 25 marzo 1926, n. 453, avranno efficacia fino al 31 dicembre 1936.

## Art. 101.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell'articolo 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'articolo 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con successivi Regi decreti, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate norme relative al funzionamento dei Direttori

dei Sindacati degli avvocati e procuratori per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti davanti alla Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, nonché tutte le altre disposizioni che possono occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Le disposizioni approvate con Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli colleghi, poichè questa probabilmente è l'ultima seduta della legislatura, chiedo alla vostra cortesia di poter dire alcune parole, non so se di *de profundis* o di *alleluja*, circa il progetto di legge in esame.

La legge è molto importante ed ha meritato lo studio, l'elaborazione di un eminente giurista, l'onorevole Guardasigilli. È la legge di riforma della professione di avvocato e di procuratore e poichè modestamente vivo in questa professione, compatirete, *Cicero pro domo sua*, che anche qui uno degli interessati dica in difesa della propria classe una parola.

Onorevole ministro, ella ha tagliato il nodo gordiano; dei tre organismi che vi erano fino a ieri, ella ne ha fatto uno solo, e ciò corrisponde a quanto ebbi ad osservare io stesso nella penultima discussione sul bilancio della Giustizia, ove dicevo appunto che per la classe degli avvocati e procuratori esistere tre organismi, tre discipline con le relative imposizioni, azioni e sanzioni, era una esagerazione. Da

questi tre organismi passiamo quindi ad uno ed io gliene do lode e me ne felicito.

Ma consentirà il Senato e l'onorevole ministro Guardasigilli che io deponga un fiore e sparga una lacrima su quelle che furono le antiche organizzazioni professionali degli avvocati e mandi un saluto a quelli che furono gli antichi consigli degli ordini professionali, talvolta presieduti da uomini come Vittorio Scialoja per Roma, Pessina per Napoli ecc.

La professione di avvocato allora significava esercizio d'un ministero...

DE FRANCISCI, *ministro della giustizia*. Anche oggi. (*Approvazioni*).

SANDRINI. Certamente, anche oggi; ma io ho voluto rendere omaggio ad istituti, che nei tempi che furono hanno esercitato lodevolmente, con dignità il proprio ufficio.

Vi è una ragione legislativa, per non dire storico-giuridica, che ha imposto l'attuale riforma. Onorevoli senatori, delle antiche organizzazioni corporative una ne era rimasta in piedi che manteneva i suoi privilegi e attributi: quella degli avvocati e procuratori, in quanto era parte essenziale dell'organismo della giustizia. Oggi che il Regime si è assiso sul si-

stema corporativo, era necessario e quindi legittimo che anche la professione degli avvocati e procuratori avesse una organizzazione legislativa equiparata a tutte le altre categorie che nel Regime corporativo sono disciplinate.

Questa la ragione storico-giuridica per cui alla riforma dell'onorevole Guardasigilli va data piena lode. Il che non è incompatibile con il ricordo di ciò che furono, onorevoli colleghi, le organizzazioni professionali del passato.

Dunque entriamo in pieno regime corporativo. Trovo però che rispetto alla disciplina della nuova vita, che si apre all'avvocazia italiana, vi sia qualche incertezza nell'attuale progetto di legge. Dominano cioè due Ministeri contemporaneamente, il Ministero delle corporazioni e il Ministero della giustizia. Vi è una interferenza in questo, che forse è a danno della semplicità della disciplina giuridica dell'istituto.

Il Ministero delle corporazioni vi entra perchè? Perchè la classe degli avvocati e dei procuratori d'ora innanzi farà parte dell'organismo delle Corporazioni e dei Sindacati. Il Ministero della giustizia vi entra dal suo canto, perchè spetta al Ministero della giustizia l'alta sorveglianza e vigilanza, e vorrei dire il controllo, su tuttocìò che attiene all'Amministrazione della giustizia. Però questo che non è un dualismo, ma una specie di doppio controllo, non può non portare il suo riflesso anche nelle disposizioni singole del progetto ed è perciò che, quando questo progetto, diventato legge, avrà avuto nel tempo il suo esperimento, potrà addivenirsi ad una semplificazione, in modo che anche l'ordinamento degli avvocati sia semplice nel suo organismo e appartenga o al Ministero delle corporazioni o a quello della giustizia nettamente. Ma poichè il regime corporativo è tutto affidato al Ministero delle corporazioni...

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Non è vero, è un errore: corporativo è tutto lo Stato, non solo il Ministero delle corporazioni; appunto perchè tutti collaborano allo stesso Regime.

SANDRINI. Io ho dubbio, onorevole ministro, che la vigilanza esercitata in due si paralizzerebbe e si esautorerebbe.

Comunque, reso omaggio al principio, veniamo alle singole disposizioni del progetto.

Intanto la riforma a mio avviso è fatta a metà: si è mantenuta l'antica e per conto mio deprecata distinzione delle due professioni di avvocato e procuratore e l'una e l'altra sono costituite con funzioni distinte, con due albi distinti.

Io ho auspicato in precedenti discorsi l'unificazione, perchè la duplicità, dannosa nelle conseguenze pratiche, non è sentita dal Paese, non è sentita dai nostri datori di lavoro, che sono i clienti, i quali ricorrono all'avvocato, conoscono l'avvocato e della distinzione tra avvocati e procuratori non sanno rendersi ragione.

È vero che la professione distinta di avvocato e procuratore importa una duplicità di tariffe, di compensi, ma questo in sostanza va a danno della giustizia e delle parti e come è eliminato, per diverse magistrature superiori, il doppio ministero — cito ad esempio la Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato — così sarebbe desiderabile che davanti ai Tribunali e Corti d'Appello unico sia il ministero defensionale, tanto più che l'onorevole ministro Guardasigilli ha dato la possibilità di esercitare il patrocinio e la difesa anche ai procuratori dinnanzi alle Corti d'Assise locali e dinnanzi ai Tribunali, anche in sede penale. Allora perchè mantenere questa duplicità? Evidentemente per non turbare nell'attuale momento gli interessi dei singoli professionisti. Ma questo non è al disopra della giustizia, è al disotto; è un riguardo eccessivamente utilitaristico attribuito e conservato a una distinzione professionale che non ha alcun valore se non dal lato economico.

Venendo poi alle altre particolarità del progetto, importante è quella che sancisce la incompatibilità con un impiego retribuito. Altre professioni non hanno questa incompatibilità. Per esempio i medici, i chirurghi, i ragionieri, gli architetti possono esercitare la professione, nonostante abbiano un impiego retribuito. Invece l'esercizio della professione di avvocato è reso incompatibile col fatto di avere un impiego, anche se non statale, comunque retribuito.

Questo è un tradizionalismo, poichè in tutte le vecchie leggi, da quella del 1879 a quella del 1926, si è sempre mantenuto il concetto dell'incompatibilità, nonostante che l'avvocazia si chiami una professione libera.

Le ragioni d'incompatibilità, che il ministro aveva mitemente stabilite nell'articolo 3, sono state rese più severe dalla Camera dei deputati con un emendamento al disposto del comma terzo del citato articolo 3. Prima era l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore con ogni altro impiego retribuito che non avesse avuto carattere scientifico o letterario. Era una modesta limitazione, ma all'articolo 3, nell'altro ramo del Parlamento, si è introdotto questo emendamento: «... anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale». Perciò l'esercizio costante della consulenza legale presso un istituto, un ente, od anche un privato — perchè nella legge non vi è alcuna restrizione — impedirà di esercitare la professione di avvocato.

Vediamone l'applicazione pratica, onorevole ministro. Vi sono società anonime, istituti più o meno industriali, comitati più o meno permanenti, destinati a svolgere qualche ramo di attività sociale, cooperative, organi di beneficenza, ecc., che, se abbiano bisogno dell'opera permanente di consulenza legale, ed intendano compensarla con retribuzione fissa, porranno l'avvocato al bivio: o di rinunciare a questa forma di lavoro e di retribuzione, o di rinunciare ad esercitare la professione libera.

Io vedrei la ragione contraria, onorevole ministro, quella cioè di correre in aiuto ai liberi professionisti, agevolandoli nella loro attività, col facilitare loro l'assunzione di qualche modesta assistenza a carattere fisso. Non c'è alcuno di noi, vecchi avvocati, che non abbia avuto a prestare la sua opera continuativa in materia civile e commerciale presso qualche società, presso qualche istituto, presso qualche istituzione pubblica di beneficenza; ed è per questo solo (giacchè la remunerazione invece di essere fatta causa per causa, affare per affare, è fatta col sistema forfaitario) che cotali prestazioni diventeranno inconciliabili col l'esercizio della nostra professione?

Ma se si applicasse rigorosamente questo emendamento, una gran parte dei liberi professionisti, avvocati e procuratori, dovrebbero scegliere o l'una o l'altra sorte, il che non sembra logico, perchè, invece di aiutare la classe, in questo modo si finisce di mortificarla.

Ed, onorevole ministro, bisogna aggiungere un'altra considerazione, che m'induce a credere che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati sia più grave nelle parole di quello che sia stato nella intenzione.

Nell'ultima parte dell'articolo 3 è detto che: « Sono eccettuati dalla disposizione del secondo « comma gli avvocati e i procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali, « presso gli enti, di cui allo stesso secondo comma, « per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti... ». Questa eccezione, che è consentita a coloro che sono permanentemente addetti agli istituti pubblici o parastatali, non è richiamata per l'emendamento introdotto, ma evidentemente non deve ritenersi esclusa. L'emendamento della Camera dei deputati potrebbe essere con un chiarimento interpretativo e senza bisogno di modificazioni formali, chiarito in questo senso.

Un'altra modificazione importante, che non si presenta in modo formale molto esplicita, ma che emerge dalla lettera della legge, è questa. Come sapete, onorevoli colleghi, una vecchia lotta idealistica e pratica fu dibattuta a proposito degli albi, fra il concetto di albo chiuso e di albo aperto. Si è cercato di trovare un temperamento, sempre per riflesso utilitaristico e non in base a concetti idealistici, nell'ultima legge Rocco, stabilendo che l'albo degli avvocati fosse completamente libero, mentre quello dei procuratori limitatamente chiuso. E ciò perchè, mentre l'avvocato nell'esercizio del patrocinio non soffre nè può soffrire limitazioni di circoscrizione (l'avvocato di Roma è avvocato a Genova, Napoli ecc.), il procuratore, secondo l'antico concetto mantenuto anche in questa legge di riforma, ha invece una residenza fissa e una obbligatorietà di ufficio per ricevere gli atti, per trasmetterli e per provvedere alla assistenza quotidiana dei clienti. La funzione ha imposto la limitazione del numero. È detto nella legge Rocco che ogni anno per disposizione ministeriale, sentiti gli allora esistenti Consigli professionali, tribunale per tribunale, viene determinato il numero dei procuratori che possono essere ammessi *ex novo* nell'albo e si fa un vero e proprio concorso.

Questo concetto è mantenuto nell'odierna legge; quindi sono conservati da un lato l'albo

aperto degli avvocati e dall'altro l'albo limitatamente chiuso dei procuratori. Questo sarebbe chiuso se il numero fosse prestabilito dalla legge; ma non è chiuso perchè il ministro anno per anno determina il numero dei procuratori che debbono far parte degli albi locali. Allora, inerente alla questione del numero è l'altra, cioè la fissità della sede; perchè sarebbe inconciliabile che, determinato, per esempio, per Roma un certo numero di procuratori, potesse poi sfuggirsi a questa saracinesca mediante la concorrenza di altri procuratori provenienti da altre sedi.

Orbene questo inconveniente si verifica, a mio avviso, nell'odierno progetto, relativamente al criterio scelto di procuratori per distretto. Gli onorevoli senatori sanno molto meglio di me che la circoscrizione giudiziaria del Regno è divisa in distretti di Corte d'appello, nel cui ambito vi sono i tribunali, che una volta si chiamavano circondariali (nella legge odierna è riesumata questa definizione di circondariali, comunque per capirci tutte le parole sono buone). Il progetto dice (articolo 5): « I procuratori possono esercitare la professione « davanti alla Corte di appello, alle sezioni « distaccate della stessa Corte ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso « il tribunale al quale sono assegnati ». Esempio pratico: Frosinone e Velletri hanno i propri procuratori, che potranno esercitare, secondo il progetto di legge attuale, non solo a Frosinone e Velletri, ma anche a Roma e in qualunque altro tribunale compreso nel distretto della Corte d'Appello di Roma e Sezioni distaccate. E allora comprenderete che questo sistema del numero limitatamente chiuso dei procuratori diventa di gomma elastica, perchè i procuratori residenti talvolta *pro forma* a Frosinone potranno sfondare la saracinesca del ruolo chiuso dei procuratori con sede a Roma. Si intuiscono gli inconvenienti, diciamo così, di carattere concorrentistico: mentre il procuratore residente in Roma è colpito da tasse professionali e complementari in misura certo non eguale a quello della provincia, con obblighi di vita più dispendiosi e con necessità di maggiori esigenze da soddisfare, dovrà necessariamente subire una perdita di lavoro per fatto che i colleghi risidenti nelle provincie potranno portare la loro opera anche nella sede del distretto.

PRESIDENTE. Pregherei l'oratore di occuparsi soltanto delle linee generali del disegno di legge.

SANDRINI. Rivolgo quindi preghiera all'onorevole ministro di vedere se, in linea regolamentare, normativa, non possa con opportuni chiarimenti precisare e disciplinare questo punto.

Trovo un'altra cosa, che immagino non sia stata fatta senza una ragione, di cui però non vi è traccia nella relazione. La vecchia legge Rocco portava all'articolo 5 la possibilità di aggregarsi nelle difese dinnanzi ai nostri tribunali anche gli avvocati stranieri. È una facoltà reciproca, che esiste anche presso altre nazioni dove l'avvocato italiano può essere aggregato nell'esercizio professionale. Questa disposizione è stata abolita; l'avrà certamente consigliato una ragione di carattere internazionale, ma non mi dispiacerebbe che la norma venisse riprodotta, se non altro nei trattati internazionali, basandosi sul sistema della parità.

Ed ora, anche per suggerimento di un mio egregio collega, vorrei dire un'ultima parola di carattere transitorio. L'articolo 27 della legge, che riguarda l'iscrizione dei procuratori nei rispettivi albi, dice che per ottenere questa iscrizione il procuratore deve avere esercitato lodevolmente la sua professione per un periodo di sei anni: requisito sostanziale è il possesso della laurea in legge, quello che è previsto nel n. 1 dell'articolo 17. Senonchè esiste una vecchia guardia di procuratori, contemplati anche nell'articolo 94 delle disposizioni transitorie, e cioè quegli antichi procuratori della legge del 1874, che possono esercitare senza bisogno della laurea. Essi ormai sono ridotti a piccolissimo numero, perchè con la legge Rocco è stato introdotto il requisito indispensabile della laurea. Non le sembrerebbe, onorevole ministro, che, chiarendo il disposto dell'articolo 7, n. 2, si potesse estendere il beneficio della iscrizione negli albi anche a quei vecchi professionisti che si trovano nelle condizioni dell'articolo 94? Io, questa raccomandazione, che viene le ripeto da alcuni vecchi onorati nostri professionisti, la rivolgo a lei, perchè la tenga in opportuna considerazione.

Dopo questa disamina non ho altro da dire, seguendo anche il consiglio dell'illustre Presidente. Sono lieto, come ho dichiarato in principio, che anche la mia professione, che è onore

e vanto della vita di molti di noi, infrangendo le antiche tradizioni del passato, si sia affacciata con spirito giovanile e alacre alla nuova vita corporativa. In un regime di Stato quale è il Fascismo, tutte le professioni debbono esercitarsi su una base di uguaglianza, su una base di assoluta dedizione allo Stato.

Io sono sicuro che gli avvocati d'Italia, che sono già entrati con pieno cuore e ferma fede e fervore fascista nella via tracciata ai nuovi destini della Patria, seguiranno a dare la loro opera per il trionfo della giustizia e della nuova civiltà d'Italia instaurata dal nostro Duce, ed in nome loro prometto piena disciplina, piena fede e piena devozione.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Rispondo molto brevemente al senatore Sandrini, semplicemente per assicurarlo che tutti i problemi che ha prospettato sono stati dal Ministero della giustizia e dal Ministero delle corporazioni, che collaborano molto cordialmente, accuratamente studiati e che questa legge ha avuto l'appoggio delle Associazioni professionali; forse non delle Commissioni Reali sulle quali il senatore Sandrini, se non ha sparso una lacrima, ha per lo meno depresso un fiore. E credo fermamente che questa legge rappresenti un notevole progresso, perchè le Associazioni professionali con essa entrano in pieno nell'ordinamento sindacale corporativo e saranno in tale ordinamento un utile elemento di sviluppo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Auselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Barcellona, Barzilai, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Broccardi, Broglia.

Caccianiga, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattelani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciralo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancona, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghesi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spirito.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venzi, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alla legge istitutiva del «Maggio Musicale Fiorentino» (1954):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Stato giuridico della gente dell'aria (1957):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente

norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Riposo domenicale e settimanale (1966):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la

esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente ferrarese per la colonizzazione (1924):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria (1933):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961):

Senatori votanti . . . . .	187
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale » (N. 1962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale, con le seguenti modificazioni:

*Al comma 5° dell'articolo 1, alle parole « a giudizio insindacabile dell'Ufficio » sono sostituite le seguenti: « a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni ».*

*Al comma 1° dell'articolo 2, alle parole « sei membri » sono sostituite le parole: « sette membri ».*

*I commi 4, e 5 dello stesso articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:*

« Quattro membri sono scelti fra i concessionari o esercenti di miniere di zolfo; uno su designazione del Banco di Sicilia; e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II per le provincie siciliane; uno su designazione della Confederazione fascista dei Sindacati dell'industria e uno su designazione dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Tutti i membri durano in carica 4 anni. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ».

*Il 1° e 2° comma dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:*

« La vendita del minerale di zolfo non può essere effettuata dai produttori se non previa autorizzazione da concedersi nei singoli casi dal Ministro delle corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

La lavorazione (molitura e ventilazione) del minerale di zolfo e la vendita del prodotto così ottenuto sono consentite sotto le condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro delle finanze, a quelle aziende che abbiano effettuato tali lavorazioni e vendite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ciò in misura non eccedente la media delle rispettive produzioni accertate nel triennio 1930-1932 ».

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria » (N. 1964).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del

genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (N. 1970).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

**MARCELLO, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante una nuova proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni » (N. 1971).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma » (N. 1972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 a favore del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8, dell'11 gennaio 1934.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre il contributo di cinquanta milioni di lire concesso dallo Stato al Governatorato di Roma per le spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità e la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale;

Visto il Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949, il Regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2240, nonché il Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il contributo autorizzato con la lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, consolidato con l'articolo 1 del successivo Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, è ridotto, per l'esercizio finanziario 1934-35, da cinquanta a quarantotto milioni di lire.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 —  
Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica » (N. 1973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare delle Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica » (N. 1974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, portante agevolazioni tributarie per l'industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale » (N. 1975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa Meridionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (N. 1976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società

Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli »

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico » (N. 1977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico, con la seguente modificazione:

All'articolo 7, prima delle parole: « i velieri con motore ausiliario », sono aggiunte le parole: « i velieri, ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Broccardi, Broglia.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancona, Della Gherardesca, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherisi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Krekich.

Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marozzi,

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

Martin-Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Ranieri, Renda, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sironi, Solari, Spezzotti, Spirito.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 170

Contrari . . . . . 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 170

Contrari . . . . . 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 170

Contrari . . . . . 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 169

Contrari . . . . . 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 168

Contrari . . . . . 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973):

Senatori votanti . . . . . 173

Favorevoli . . . . . 167

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevo-

LEGISLATURA XXVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

lazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	166
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Ciccotti e Vicini Antonio.

A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

*I senatori salutano il Presidente con applausi vivissimi e prolungati.*

La seduta è tolta (ore 19,15).

Risposte scritte ad interrogazioni.

CICCOTTI. — Ai ministri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici. — Per sapere se e come intendano adoperarsi a che si traduca in atto la costruzione — già invano progettata e deliberata dall'Amministrazione provinciale di Potenza — di un economico indispensabile edificio per quella biblioteca provinciale: unica biblioteca pubblica in tutta la provincia, ove sono parecchi Istituti d'istruzione media e importanti collegi giudiziari, e che, per la estrema angustia del poverissimo locale, è ridotta a non poter investire utilmente neppure la sua assai modesta dotazione annua ».

RISPOSTE. — Le frequenti ispezioni alla biblioteca provinciale di Potenza sia da parte della R. Soprintendenza bibliografica di Napoli, che del Ministero, hanno purtroppo accertato che per l'estrema ristrettezza dello spazio, per l'ubicazione in locali umidi e quasi bui, la suppellettile libraria ne soffre e si rende impossibile l'incremento ed il buon funzionamento dell'Istituto.

Preoccupato delle sorti di quella importante Biblioteca, questo Ministero ha ripetutamente rappresentato all'Amministrazione provinciale di Potenza e a S. E. il prefetto l'urgente e inderogabile necessità di provvedere a dare alla Biblioteca una sede conveniente, ampia e decorosa giungendo a minacciare provvedimenti di rigore per la tutela del patrimonio librario.

La questione dei locali della Biblioteca provinciale di Potenza è ormai annosa.

Dopo non pochi solleciti quell'Amministrazione provinciale fece conoscere che aveva dato disposizioni al locale Ufficio tecnico di

completare un progetto per la migliore sistemazione dei locali.

Scartata la possibilità di assegnare alla Biblioteca i locali destinati al Comando della Milizia nel Palazzo del Governo, in quanto il comune di Potenza non poté accollarsi l'onere del canone di lire 6.000 annue per dare alla Milizia i locali occorrenti; scartata l'altra possibilità di dare alla Biblioteca una degna sede nell'edificio di nuova costruzione insieme all'Archivio di Stato ed al Museo, per gravi ragioni d'indole topografica, il Ministero si vide costretto a rivolgere nuove premure al Preside della provincia richiedendo di conoscere le piante dell'edificio che sarebbe destinato a Biblioteca. La Provincia e la R. Prefettura assicuraronò il Ministero al riguardo, pregando di desistere dalla minacciata devoluzione dei libri ad altra Biblioteca viciniorè. Nonostante, però, i numerosi solleciti inviati, il progetto in parola non è stato ancora inviato al Ministero.

Questo lo stato delle cose.

Ora, poichè la spesa per detto edificio deve essere a carico della provincia di Potenza, proprietaria della Biblioteca, poichè il Ministero ha dimostrato vivo interesse alla soluzione del problema ed ha elargito diversi sussidi, poichè, infine, risulta che la somma per la costruzione dell'edificio stesso trovasi accantonata, spetta all'Autorità tutoria sollecitare la cosa e far sì che, rotti gli indugi, si ponga mano al lavoro per dare a Potenza una sede degna di quell'importante Biblioteca.

*Il Ministro*

ERCOLE.

Negli atti di questo Ministero non è traccia alcuna di proposte o progetti dell'Amministrazione provinciale di Potenza per la costruzione di un edificio destinato a Biblioteca provinciale. Tale istituzione, del resto, non rientra nella sua competenza ma in quella del Ministero dell'educazione nazionale al quale, pertanto, compete di valutare l'opportunità o meno dell'istituzione medesima e di fare di conseguenza le relative proposte.

In quanto poi all'esecuzione dei lavori, ove in essa dovesse intervenire lo Stato, sia con concorso sia con l'esecuzione diretta, sarebbe a tali effetti necessario predisporre apposito

provvedimento legislativo per l'autorizzazione dell'intervento stesso e per lo stanziamento di apposito fondo di bilancio, dato che nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non esistono fondi per il finanziamento delle opere del genere.

Comunque, nella delicata situazione di bilancio del momento, è da rigettarsi ogni richiesta di nuove opere.

*Il ministro*

CROLLALANZA.

ANTONIO VICINI. — Al ministro dell'educazione nazionale per sapere se, a coprire i posti di ispettori scolastici ora vacanti, non ritenga giusto e doveroso riconoscere il diritto degli ex ispettori scolastici, già vice ispettori, che ebbero la nomina, tennero il grado per triennio 1919-22, ne esercitarono le funzioni avendo alle dipendenze circoli didattici retti da Regi direttori, reintegrandoli, con precedenza di anzianità sui funzionari comunali che *ope legis* passeranno col 1° gennaio 1934 nei ruoli ispettivi. Potrebbe richiamarsi il precedente relativo agli ispettori centrali o in genere a tutti i funzionari dello Stato che, anche destinati ad altri uffici, vennero sempre richiamati quando i posti del loro grado si resero vacanti.

RISPOSTA. — La questione che forma oggetto dell'interrogazione presentata dal senatore Vicini è stata già presa in esame dal Ministero dell'educazione nazionale. Infatti è allo studio un provvedimento nel quale si tiene conto della situazione particolare dei funzionari segnalati dall'onorevole interrogante.

*Il ministro*

ERCOLE.

ANTONIO VICINI. — Al ministro dell'educazione e delle foreste e delle corporazioni per sapere se, a rendere possibile l'effettiva costituzione ed azione del Consorzio per la tutela del vino Lambrusco, vogliano emettere il decreto previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1930, n. 1164, per riconoscere l'origine del vino tipico Lambrusco e la relativa delimitazione del territorio corrispondente.

L'on. ministro, S. E. Acerbo, rispondendo al sottoscritto nella discussione del bilancio nel marzo u. s. avvertiva: « L'on. Antonio Vicini è sorto a difesa del suo Lambrusco, il famoso vino emiliano... Sarebbe bene però che i produttori del Lambrusco si affrettassero, onde la provvidenza (del riconoscimento) potesse avere efficacia per la futura campagna vinicola ».

E nel maggio successivo la Federazione degli agricoltori di Modena d'accordo col Consiglio dell'Economia, ed in nome e rappresentanza anche di produttori e cantine sociali modenesi, seguendo l'indicazione ministeriale, avanzò domanda al Ministero dell'agricoltura e foreste per la costituzione del Consorzio.

L'opportunità e la legittimità del decreto fu pure messa in rilievo dal Consiglio dell'Economia con nota del 3 giugno 1933, n. 5209, diretta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con raccomandazione all'Ispettorato Agrario di Bologna, che, il 12 giugno 1933, diede assicurazione del più vivo interessamento.

Seguendo tale iniziativa parecchie aziende vinicole del Modenese facevano una bellissima affermazione alla Mostra dei vini tipici di Siena, ottenendo un notevole successo; e la sezione agricola e forestale del Consiglio dell'Economia segnava le direttive perchè la zona di produzione fosse delimitata, così nella provincia di Modena, come in quelle di Reggio Emilia e di Bologna, per la costituzione di un *Consorzio unico*, con sede a Modena, per la tutela e vigilanza voluta dalla legge, ed a garantire la produzione genuina del Lambrusco e cioè di uva sorbarese, a graspa rossa, e Salamino, varietà dello stesso tipo di uve lambrusche, costituenti il tipico vino Lambrusco.

RISPOSTA. — Come è noto all'onorevole senatore Vicini, pel disposto dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1930, n. 1164, l'origine dei vini tipici, per i quali si costituiscono i Consorzi, e la delimitazione del territorio corrispondente, debbono essere fissati, prima del riconosci-

mento dei Consorzi stessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni.

La opportunità di applicare le disposizioni di legge per la difesa dei pregiati vini romagnoli è stata da tempo considerata, ed all'uopo non si è mancato di prendere in esame le richieste che sono pervenute da produttori; ma tali richieste erano in primo tempo dirette ad ottenere la costituzione di un Consorzio unico dei vini tipici « Albana », « Lambrusco » e « Sangiovese », mentre pervennero poi premure del Consiglio Provinciale dell'Economia corporativa di Modena per la costituzione di un Consorzio separato per il vino tipico « Lambrusco ». Altre richieste vennero presentate da altri Enti, alcune dirette alla costituzione di due distinti Consorzi, l'uno per i vini « Albana » e « Sangiovese » e l'altro per il « Lambrusco », ed altre dirette alla costituzione di separati Consorzi per ciascuno dei vini per i quali si invoca la tutela.

In tanta discordanza di vedute, si è ravvisato necessario di disporre opportune ricerche e rilievi sui vitigni, sul terreno e sui sistemi di preparazione dei vini suddetti, allo scopo di raccogliere positivi elementi di giudizio per la definizione della questione, che tanto interesse presenta per le provincie emiliano-romagnole.

Tali studi sono pressochè al termine e saranno integrati con le necessarie intese, già in corso, con gli Enti interessati, onde si dà assicurazione all'onorevole senatore Vicini che fra non molto si potrà far luogo al provvedimento invocato.

La presente risposta viene data d'intesa con il Ministero delle corporazioni, cui pure l'interrogazione è diretta.

*Il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste*  
ACERBO.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI  
Capo dell'Ufficio dei Resoconti